

CXVI.

TORNATA DI SABATO 2 GIUGNO 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione del nuovo Codice penale — Il deputato Della Rocca riprende il suo discorso interrotto ieri — Discorsi dei deputati Nocito e Cuccia — Per fatto personale parla il deputato Mel. — Il deputato Berio presenta la relazione sopra il disegno di legge per l'applicazione della legge relativa ai danneggiati dal terremoto in Liguria. — Il deputato Gabelli Federico presenta la relazione sul disegno di legge: Autorizzazione per vendita e permuta di beni demaniali. — Il presidente annuncia che il deputato Bonardi ed altri hanno presentato una loro proposta di legge.*

La seduta comincia alle 2.25 pomeridiane.

Fortunato, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

Petizioni.

4282. Diego Marongiu, arcivescovo di Sassari, Vincenzo Berchiolla, arcivescovo di Cagliari, Paolo Giuseppe Serci-Serra, arcivescovo di Oristano, ed otto vescovi di Sardegna, chiedono che dal nuovo Codice penale siano tolte le disposizioni che concernono i ministri del culto.

4283. Gabriele Minervini, conservatore del vaccino delle provincie napoletane, chiede che nel disegno di legge sulla sanità pubblica si aggiunga un articolo che conservi l'ordinamento vaccinicco (per conservatori, vice-conservatori e commissari) ove esista costituito.

4284. Le deputazioni provinciali di Milano e di Bari consentono nella petizione della Deputazione provinciale di Padova (n. 4229) circa l'allacciamento ed il servizio cumulativo delle ferrovie secondarie e tranvie.

4285. Giovanni Maria Berengo, arcivescovo di Udine, Ludovico Marangoni, vescovo di Chioggia, ed Antonio Polin, vescovo di Adria, consentono nella petizione (n. 4277) del patriarca di Venezia, chiedendo che siano modificati gli articoli del nuovo Codice penale, che contengono sanzioni contro i ministri del culto.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo per motivi di famiglia gli onorevoli: Sola, di giorni 5; Taverna, di 10; Franchetti, di 8; Reale, di 15.

(Sono conceduti).

Seguito della discussione del nuovo Codice penale.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge per dar facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il regno d'Italia.

L'onorevole Della Rocca, che ieri dovette sospendere il suo discorso per indisposizione, ha facoltà di parlare.

Della Rocca. Ringrazio l'onorevolissimo presidente della gentilezza che mi usa; e per dimostrarli quanto gli sia riconoscente, non parlerò che per una mezz'ora.

Presidente. Onorevole Della Rocca, se ieri le feci qualche osservazione, ciò mi era imposto dal regolamento; ma certo non potevo mancare alla deferenza che ho per Lei.

Della Rocca. La ringrazio, onorevolissimo presidente.

L'argomento che ora mi propongo di trattare intorno al nuovo Codice è quello che riguarda il duello. Io so che non uno, ma forse più oratori tratteranno precisamente quest'argomento; io però, profano, non potendo parlarne con competenza ed autorità esprimo solamente la mia opinione in proposito; ed è che mi associo al convincimento di coloro che credono che il duello sia un male necessario, e che nelle condizioni presenti della società esso possa essere considerato come un minor male ed un rimedio a mali maggiori.

Credo che anche un legislatore onnipotente, e che possa disporre di mezzi straordinari, non sarà mai in grado di porre un argine a questa, direi quasi, esigenza sociale del tempo presente; e quindi il meglio che esso può fare è di adoperare tutte le cautele e tutte le garanzie acciocchè non diventi un pericolo per la sicurezza sociale, e di cercare tutti i mezzi per impedire l'abuso; poichè il volere in questo assolutamente reprimere, sarebbe lo stesso che voler affrontare la corrente di un fiume; ed il savio dice: *contra fluvium ne iveris*. Ora la disposizione contenuta nel Codice che minaccia di pena colui che porta la sfida contraddice il mio concetto; ed io mi compiaccio che la Commissione abbia proposto un emendamento su questo punto del disegno ministeriale; e spero che l'illustre guardasigilli consentirà nel pensiero della Commissione.

Io reputo molto utile e plausibile la istituzione delle *Corti d'onore*, la quale potrà elevare il duello proprio all'altezza di un vero rimedio cavalleresco, quando fosse ben organizzata ed ordinata secondo gli scopi che si propone il legislatore. Di questa istituzione però io non trovo un completo svolgimento nel disegno ministeriale nè in quello della Commissione; quindi io esprimo il vivo desiderio che questo concetto sia bene espresso, in modo che nulla lasci a desiderare.

In quanto ai reati di sangue, io ho letto nel disegno di Codice che esaminiamo, una disposizione, la quale contraddice le idee e le dottrine che hanno avuto vigore fin qui, relativamente all'omi-

cidio che si dice preterintenzionale; vale a dire quando trattasi del caso, in cui chi vulnera un avversario, aveva intenzione di ferire e non di uccidere, ma intanto dalla ferita e dalla percossa si ha per conseguenza la morte. Ora fra i giuristi si questionò, se questi debba rispondere dell'omicidio; ed uomini competenti, ed insigni giuristi, in grande maggioranza, si pronunziarono per l'affermativa.

Così che, se colui che volle percuotere e non uccidere, poteva facilmente prevedere che da quella percossa o da quella ferita sarebbe derivata la morte, era responsabile dell'omicidio; quando non poteva prevederlo, allora rispondeva dell'omicidio, ma con adeguata diminuzione di pena.

Questa teorica fu consacrata nel Codice che è ora in vigore. La Commissione però toglie uno di questi due fattori, o ne mantiene uno solo, per concedere la preterintenzionalità. Infatti questo articolo 349 dice:

“ Chiunque, nel fine di cagionare un danno nel corpo o nella salute od una perturbazione di mente, cagiona la morte di alcuno, è punito con le pene rispettivamente stabilite negli articoli 345, a 347, diminuite di un terzo; e della metà, se la morte è avvenuta anche pel concorso di condizioni preesistenti ignote al colpevole o di cause sopravvenute. ”

Dunque secondo la dizione di questo articolo basta solo la mancanza dell'intenzione di uccidere, perchè vi sia il beneficio della diminuzione della pena. È esclusa quindi l'altra condizione, che non si potesse facilmente prevedere la conseguenza delle ferite e delle percosse. Ora io credo che la concorrenza di quest'altra condizione sia indispensabile, perchè si accorderebbe un beneficio soverchio a colui che non lo merita.

Difatti uno che ferisse un altro al cuore, può dimostrare che non aveva intenzione di uccidere, e che è stata proprio una fatalità quella per la quale ha colpito al cuore. E così in tanti altri casi si può fare questa supposizione che non vi fosse intenzione di uccidere, ma solo intenzione di ferire; sia per la natura del fatto, sia per le cause che vi avevano dato luogo, sia per il modo tenuto, sia per le espressioni pronunziate, sia per tante e tante altre cause.

Ma questo non basta, perchè colui il quale ferisce in modo da poter prevedere, nell'atto che ferisce, che quella tale ferita avrebbe potuto togliere la vita al suo avversario, deve essere anche incolpato di omicidio.

Imperocchè se la ferita produce la morte, chi l'ha fatta ha voluto uccidere; e può solamente essere scagionato di questa responsabilità, quando dimostri che non poteva facilmente prevederne le conseguenze.

Io quindi vorrei che si ritornasse alle disposizioni che sono attualmente in vigore; cioè che si accordasse il beneficio, detto *preterintenzionale*, per i reati di sangue, solamente quando concorrono le altre circostanze della non facile prevedibilità delle conseguenze del fatto.

Dell'ebbrezza si è parlato abbastanza, o però io non aggiungerò altre osservazioni. Mi preme però di notare, come la dirimente cosiddetta dell'ebbrezza, sia stata ammessa dalla grandissima maggioranza degli scenziati, cominciando dalla legge sesta del Digesto, *ad legem aquiliam*, per continuare col massimo oratore dell'antica Roma che l'ammetteva in tutta la pienezza, e proseguire con Claro Farinaccio, Haus, Chauveau, Bartolo, Carmignani, Mittermayer, Ortolan, ecc. Il Codice Sardo, il Napoletano, e se non erro il Parmense e l'Austriaco non dubitarono di ammettere l'ebbrezza completa come escludente la penale responsabilità. Vi è proprio un plebiscito di scienza e di autorità in favore di questa esclusione. È naturale che non si tratti di ebbrezza secondaria superficiale; ci vuole la così detta ebbrezza letargica perchè ciò si conceda.

Io, che ho prestato un pò di attenzione alla maniera di giudicare dei giurati, posso dire che, almeno nel mezzogiorno, non si poteva ottenere così facilmente questa esenzione di responsabilità, a cagion dell'ebbrezza.

Se per poco si percorrono le statistiche dei verdetti si troverà che, sopra 100 casi di deduzione della dirimente, questa responsabilità è stata accordata in due soli casi, perchè il buon senso dei giurati ha distinto la così detta ebbrezza giuliva, dalla profonda e dalla letargica.

Lo stato di brio, in quello che dicesi brillo, non esenta da responsabilità; lo stato di ebbrezza furibonda per la quale si diventa inconscio di tutto, elimina qualunque volontà e libero arbitrio. Qui è proprio il caso di ripetere *ebrietas dementiae comparatur*.

Eppure anche nel caso del furore, derivante dal vino, i giurati non sono stati molto facili ad accordare la dirimente; l'hanno accordata solo quando l'uomo è caduto in tale stato, da essere paragonato ad un bruto, da non capire quello che fa, tanto che si accascia come corpo morto, poichè vengono meno pure le forze fisiche.

Si è detto: ma vi è contraddizione, perchè co-

lui il quale si inebria è punito, con l'attuale disegno di Codice, e quindi è contraddittorio dargli anche la irresponsabilità. Ma queste sono due cose distinte, perchè il Codice con provvida misura impone il divieto di ubriacarsi; ma a sua volta non può punire colui il quale, trasgredendo questo divieto, abbia agito senza la coscienza del fatto suo. Molte volte l'inebriamento è involontario, può dipendere da circostanze fortuite casuali. Spesso avviene che uno, che si trova in una allegra brigata, e che oltrepassi la giusta misura, senza accorgersene diventi ebbro. Molte volte ciò dipende dalla qualità del vino; chè disgraziatamente è una cosa che non di rado avviene, che si bevano miscele di cattivo genere anzichè vino; e allora questa cattiva qualità può produrre un'ebbrezza che altrimenti non sarebbe avvenuta; e tante altre circostanze involontarie possono dar luogo all'ebbrezza. Per cui io sono un modesto, ma convinto seguace dell'idea che ispirò il Codice in proposito, e non posso in nessuna guisa accettare le confutazioni da altri fatte a questo concetto.

In quanto alla frode io comprendo veramente che v'è una questione di scuola e v'è anche una questione molto delicata di costumanze e di tendenze sociali. È una teorica questa della frode, che, come tutti sanno, dà origine a molte opinioni e teoriche diverse. Vi è stata la scuola di coloro che hanno creduto che qualunque astuzia, qualunque malizia, qualunque ripiego che tenda a sottrarre all'adempimento di un contratto o di una obbligazione o defraudi un altro del suo diritto o del suo avere, costituisca una frode, e frode penale. Ma generalmente la sana scuola, la scuola buona dei giuristi ha fatto distinzione fra la frode civile e la frode penale, fra il dolo civile ed il dolo penale, e nel dolo penale ha fatto consistere il reato di truffa, ed altri reati che possono avervi attenenza. Andrei per le lunghe se dovessi spiegare questo concetto avvalorandolo del conforto e dell'autorità di molti scrittori e giuristi competentissimi.

Mi piace solamente ricordare un brano di un valente scrittore, il quale coglie proprio il segno in questa questione, e stabilisce i concetti fondamentali che debbono guidare il legislatore nel regolare questa materia.

Egli dice giustamente: « Il legislatore deve con mezzi coercitivi e punitivi garantire colui che ne' modi ordinari non trovasse sufficiente appoggio per premunirsi contro l'altrui malvagità; ma non può nè deve intervenire coi mezzi del Codice penale per colui, che volontariamente volle

cadere nell'insidia altrui, non premunendosi dei mezzi che aveva. »

Molteplici casi della frode civile, di quelli atti, cioè, che pur contenendo la nota d'immoralità, non rispondono a' criterj della incriminazione, perchè nella loro stessa natura giuridica hanno il germe della propria inefficacia, trovano nelle medesime norme di diritto comune il mezzo pel quale siffatta inefficacia può venire dichiarata.

Bisogna persuadersi che le note d'immoralità non rispondono sempre alle azioni perseguibili penalmente.

Nelle disposizioni dei diversi Codici, codesti molteplici casi non hanno giammai costituito la frode, che è punibile come reato a termini del Codice che ora è in vigore e che dovrebbe essere punita a termini del disegno che ora esaminiamo. Questa distinzione tra la frode, la quale è pericolosa per le Società e contro la quale un cittadino non si può premunire coi mezzi ordinari e col suo accorgimento, e la frode la quale non è pericolosa per la Società e contro la quale un uomo sufficiente, un buon padre di famiglia, un uomo abituato a trattare gli affari si può premunire, e la qual frode costituisce, secondo me, un dolo civile da esser colpito dal magistrato civile, esiste una differenza, che non trovo bene indicata nelle disposizioni di questo disegno di Codice.

E vorrei che l'illustre ministro e la Commissione ritoccassero alcuni degli articoli relativi alla frode, i quali potrebbero dar luogo a questo equivoco, a questa confusione d'idee, cioè a punire come frode quella, che non è che un inganno nell'esecuzione di un contratto, ovvero un astuzia, un espediente che si è adoperato nelle relazioni commerciali, nelle relazioni individuali, nelle relazioni private. E questo io dico con maggior fondamento dell'insolvenza dolosa, della quale non parlo; perchè la Commissione in questa materia non è stata dell'opinione del ministro. E voglio sperare che l'illustre guardasigilli vorrà in questo consentire nell'idea della Commissione, cancellando dal novero dei reati il caso dell'insolvenza.

Del pari non mi sottoscrivo a quello che nel disegno di Codice è detto e previsto in ordine a quel fatto che si chiama esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Il Codice vigente ed anche i Codici passati ravvisavano l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni quando c'era la violenza sulla persona o sulla cosa. Ma quando non vi è la violenza, nè sulla persona, nè sulla cosa, in questi fatti

di esercizio arbitrario non ravvisavano un reato, ma una questione civile che poteva dar luogo al procedimento del magistrato. Qualcuno che caccia dal proprio fondo colui il quale indebitamente vi è penetrato, esercita un suo diritto; e se non è andato dal magistrato per farlo cacciare non per questo ha commesso un reato; avrà commesso la civile inosservanza di farsi giustizia da sè, ma non un reato da essere punito col Codice penale.

Per esempio, quando si ritiene come compensazione di un preteso credito una somma che è dovuta ad altri, mostrando, o credendo, di essere creditore di quest'altro, certamente, in questa compensazione abusiva, non può ravvisarsi un reato: può vedersi un atto civile, che può essere colpito dal Codice civile, ma giammai dal Codice penale. E così in tanti e tanti altri casi.

Ora, il nuovo Codice estende l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni anche a quei fatti, i quali hanno tutta l'aria dell'inosservanza civile, e giammai della malvagia violazione del diritto altrui, nella quale violazione debba intervenire la giustizia penale.

Dello spergiuro io non mi occuperò, perchè ho ragione di credere che l'illustre guardasigilli aderirà alle proposte della Commissione.

Mi piace solamente di ricordare un insegnamento del diritto antico, che mi pare molto a proposito; ed è quello, il quale, in poche parole, scolpisce tutte le ragioni che devono scongiurare dal considerare lo spergiuro come un reato. Ed è questo: *juris jurandi contempta religio satis Deum habet ultorem*. Ed è davvero codesto un principio che è scolpito chiaramente nel Codice della ragione, cioè che il diritto sociale, il Codice penale non può occuparsi di questo fatto immorale, che possono commettere gli uomini; altrimenti i giudici, i poteri dello Stato, si prostituirebbero ai poteri soprannaturali, ai poteri spirituali.

Dei fatti morali è codice la propria coscienza; quando la malvagità non colpisce i diritti civili, il diritto individuale, con pericolo, con allarme della società, allora non ci può essere l'intervento della società civile e del Codice penale.

Ora, quando lo spergiuro non viola i diritti costituiti, imperocchè il giuramento è stato deferito, come transattivo, da colui che aveva un interesse contrario, e il quale non può rivenire sopra i suoi passi, non mi pare che possa costituire un reato. Potrebbe unicamente perseguire penalmente lo spergiuro, quando un documento posteriormente rinvenuto e che fosse inoppugnabile dimostrasse *falso*

il dato giuramento. Nello stesso modo che il giudicato può essere rescisso per documento vero posteriormente rinvenuto, così l'oltraggio alla verità giurata, potrebbe essere incriminato per documento rinvenuto.

Del reato io non potrei dire nulla di più e di meglio di quello che è detto nella relazione a questo riguardo; e però me ne dispenso, pur dichiarando che non vestirei a bruno se altrimenti si disponesse.

Io ho detto che, per riconoscenza della cortesia, che mi si usava, non avrei parlato più di mezz'ora; e siccome la mezz'ora è per scorrere, io pongo termine al mio dire.

Avrei dovuto fare altre osservazioni; specialmente in una materia delicata, e di non poco interesse; ma non vorrei mancare di riguardo alla Camera, con abusare del suo tempo, che è molto, molto prezioso. Mi riservo quindi di trattare altri argomenti, ed anche gravi, nella discussione speciale. Credo di poter essere annoverato fra coloro, o, meglio, fra i moltissimi che vogliono la unificazione della legislazione penale, come un complemento necessario della legislazione nazionale; quindi, indubbiamente, se debbo essere annoverato fra costoro che vivamente implorano la attuazione di questo desiderato, non posso fare a meno di pregare caldamente l'illustre guardasigilli (per quanto le mie preghiere possano influire sull'animo suo) che voglia essere condiscendente, compiacente verso tutte quelle proposte ragionevoli, giuste, le quali tendano a migliorare, a perfezionare questo Codice, senza alterarne i concetti generali e le linee generali; senza, infine, guastare l'insieme di quest'opera, alla quale egli consacrò i forti suoi studi, e la potente sua volontà. Voglia, dunque, dar prova di quel buon volere e di quei propositi liberali, ottimi e corrispondenti al bene pubblico, che lo animarono ed animano; e così potrà condurre a buon termine questa grande riforma.

Io non sono della opinione di coloro i quali dicono: si faccia un Codice qualunque, purchè sia, e poi si potrà pensare a migliorarlo, a perfezionarlo; perchè credo che i Codici non possono essere mutati o modificati ad ogni stagione. Essi debbono durare almeno due generazioni; e credo che possano loro applicarsi quelle parole che Orazio riferiva ai poeti:

..... *mediocribus esse poetis*
Non homines, non Dii, non concessere columnae.

Non è permesso alle assemblee ed ai poteri dello Stato, di dare ai popoli Codici mediocri, e

molto meno un Codice penale che si dovrebbe emendare nel dì successivo. Per me, il Codice penale è il massimo dei Codici; è il Codice dei Codici; è il fondamento proprio del diritto pubblico interno. Quindi, sono contentissimo che tutti concorrano a rendere questo Codice se non la perfezione assoluta, almeno qualche cosa che alla perfezione si avvicini.

Abbiamo molti studii, ma non idee conformi; non idee identiche, oppure assimilabili. Ogni guardasigilli ha fatto studii proprii, ha creato una Commissione propria, ha dato una impronta propria a' rispettivi disegni di Codice. Però, ad ogni modo, questi studii sono preziosissimi, sono ammirabili, e ce n'è una gran copia, tale da dotare una biblioteca. Ora, è naturale che tutti desiderino un Codice penale che corrisponda al lavoro di tanti anni, al quale parteciparono i più gagliardi intelletti italiani, che tengono il campo negli studi giuridici, sociali ed economici.

Ognuno ha il diritto di desiderare che questo Codice segni un'altra pietra miliare nel cammino glorioso di tali discipline in Italia; che apparisca nel mondo civile come un novello trionfo della scienza del diritto. (*Bravo!*)

Nei buoni Codici risiede il buon governo ed il benessere nazionale. I Codici furono detti a ragione l'ancora del civile consorzio "*leges anchorae reipublicae.*"

Ora facciamo che mercè codesta potente ancora si ottenga una illuminata ed efficace giustizia in Italia, della quale il Codice penale deve essere la pietra angolare.

I buoni Codici elevano la giustizia, nello stesso modo che la giustizia è quella che, fra tutte le altre virtù, in alza i popoli. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

Nocito. Onorevoli colleghi, mancherei al mio primo dovere verso la dignità di quest'Assemblea, se dopo tanti discorsi, e con la calda stagione che ci incalza, io mi permettessi di fare delle ripetizioni, ovvero mi abbandonassi a declamazioni più o meno accademiche, o ad escursioni nelle provincie limitrofe a quella del Codice penale. Io farò forza a me stesso; e, quantunque la materia alletti, mi stringerò come in un cerchio di Popilio, limitando le mie osservazioni a poche censure che sono state fatte al progetto e che non sono state ancora toccate: censure che concernono questioni d'ordine pregiudiziale, questioni relative alle pene, e questioni relative ai delitti.

Va da sè che io voterò questo Codice con piena

seronità di animo, e con piena coscienza del voto che sarò per dare.

Io credo, votando così, di compiere non solo un dovere di deputato, ma un dovere di cittadino; dappoichè, qualunque possano essere i vizi che travagliano questo progetto di Codice egli è pur vero ch'esso è assolutamente superiore ad ognuno dei tre Codici che ora governano l'Italia.

Il mio egregio amico, l'onorevole Della Rocca, diceva testè che nei Codici ci vuole la perfezione, e che dei Codici si deve dire come dei poeti:

. *mediocribus esse poetis,
Non homines, non Di, non concessere columnae.*

Ma lo stesso Orazio nella sua arte poetica dice: " *...quandoque bonus dormitat Homerus.* "

Ora se Omero, che fu il padre dei poeti, poteva addormentarsi qualche volta, ben può addormentarsi il ministro che presenta questo Codice penale, ed è appunto per potere destarlo da qualche sua dormiveglia che il Codice è stato portato alla discussione di quest'Assemblea.

Credo poi, votando questo Codice, di compiere un dovere di cittadino; dappoichè è opera altamente civile ed altamente patriottica far sì che l'Italia esca una buona volta da questa pluralità di Codici, per la quale il medesimo reato si punisce in un modo in un luogo, ed in un modo in un altro, come se nulla avessero detto i nostri plebisciti proclamando l'unità d'Italia. (*Bene!*)

L'omicidio volontario, a mo' d'esempio, è punito con 12 anni di casa di forza in Toscana, è punito con 20 anni di lavori forzati nelle provincie meridionali, dove vige il Codice sardo modificato dalla Luogotenenza napoletana e siciliana: è punito coi lavori forzati a vita nelle antiche provincie.

Ma, o signori, tutto questo è uno spettacolo che ha durato abbastanza, per non commuovere l'animo di quanti siedono in questa Camera, e per non sollevare la coscienza del paese contro la più aperta e flagrante violazione dello Statuto, che proclama l'uguaglianza di tutti i cittadini in faccia alle leggi.

Venendo ora a parlare dei vari punti ai quali intendo limitare il mio discorso, comincio da una prima censura d'ordine generale fatta al progetto di Codice, cioè che il medesimo sia un ricamo sopra un vecchio canevaccio.

Questo canevaccio sarebbe il progetto del 1868, in modo che si dovrebbe dire all'onorevole Zanardelli ch'egli in altri termini è una specie di delinquente atavistico, perchè viene qui a pagare la colpa dei suoi predecessori; egli ha ricamato sopra il vecchio canevaccio; egli dunque non ha

saputo rompere le tradizioni che ci legavano con quegli antichi progetti.

Eppure, o signori, questo vecchio canevaccio fu nientemeno cominciato a tessere da Giuseppe Pisanelli, il quale, non nel 1868, ma nel 1863 essendo guardasigilli nominava una Commissione che faceva e metteva insieme i primi lavori del Codice penale.

In questa Commissione non entravano nè avvocati, nè professori, e questo dico per coloro che hanno la coscienza timorata, e gabellano come merce sospetta gli avvocati ed i professori, come se fossero i difensori obbligati dei colpevoli. Erano tutti procuratori generali, tutti consiglieri di Corte d'appello.

Fra i membri della Commissione del 1865 non c'era che un solo professore, il professore Pesina; e così successivamente nell'altra Commissione del 1868, meno che il professore Carrara anch'egli tessitore di questo vecchio canevaccio, gli altri erano individui appartenenti alla magistratura giudicante, od alla procura generale. Nella prima Commissione c'era il Conforti, ed il De Falco, procuratori generali di Corte di cassazione, c'era il De Filippo, il Martinelli, il Cosimo Ratti, tutti magistrati.

Nella seconda Commissione nominata dal De Falco, quando questi successe al Pisanelli nel Ministero di grazia e giustizia, c'era il Paoli, il Tecchio, il De Foresta, il Vacca, il Tondi, tutti magistrati; e questa Commissione presentava un progetto intero di Codice penale nel 17 marzo 1868, dopo molte e lunghe sedute, nelle quali intervenne quasi sempre il Carrara.

La Commissione nominata dal ministro Pironti fu composta nello stesso modo; e meno la divergenza sulla pena di morte, i progetti di questa Commissione, e l'ultimo presentato dal ministro Vigliani nel 24 febbraio 1874 furono sostanzialmente gli stessi.

L'onorevole Zanardelli, venendo a presentarci questo progetto di Codice non ha fatto altro che presentarci con qualche piccolo ritocco l'antica opera de' suoi predecessori Pisanelli, De Falco, Vigliani, Mancini. Sicchè si dice male quando si dice: questo è il progetto del ministro Zanardelli. No; l'onorevole Zanardelli non sarà che il fortunato ministro il quale è stato prescelto dalle vicende politiche ad apporre la sua firma a questo disegno di legge.

Il progetto non è, o signori, dell'onorevole Zanardelli, come non è dell'onorevole Mancini e nemmeno dell'onorevole Vigliani, dell'onorevole De Falco o dell'onorevole Pisanelli; ma è di tutti

insieme, perchè tutti furono una serie di grandi operai i quali a questo edificio portarono l'un dopo l'altro la propria pietra. E bisogna pur dire: c'è stato, diciamo così, uno scrupolo in tutti i guardasigilli nel toccare meno che potevano l'opera che essi ereditavano. Perfino il guardasigilli onorevole Mancini, allorchè presentava un progetto di Codice penale, nella sua relazione dichiarava di aver toccato il meno che poteva il progetto Vigliani approvato dal Senato del Regno; e così faceva anche l'onorevole ministro Zanardelli allorchè veniva a ritoccare in qualche parte l'opera del ministro Mancini.

L'opera dello Zanardelli, o signori, è stata adottata da un primo presidente di Corte d'appello, l'onorevole Giannuzzi-Savelli quando fu ministro guardasigilli, e fu adottata anche da uno dei più grandi criminalisti italiani, dall'onorevole Pessina.

Voi, o signori, avete in questi due uomini le voci concentriche della scienza e dell'esperienza, la voce che avrebbe potuto perorare in favore della libertà e la voce che avrebbe potuto perorare in favore dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Perchè dunque, o signori, fare in questo progetto di Codice una questione di parte politica, quando e destri e sinistri, uomini di destra ed uomini di sinistra si sono dati insieme la mano per innalzare una buona volta questo edificio alla libertà ed all'eguaglianza del paese nostro? Del nostro Codice penale si può dire come del volume del divino Alighieri, al quale hanno posto mano e cielo e terra. Non dico che il cielo sia da questa parte e la terra da quell'altra; ma certo è che tutti indistintamente gli uomini appartenenti a tutti i partiti, i ministri che si succedessero nelle varie vicende politiche del Regno d'Italia, hanno lasciata la loro impronta e la loro orma in questo terreno, nel quale hanno avuto accesso la scienza e l'esperienza di tutti i partiti.

Si è osservato, che questo Codice penale merita censura perchè non è stato preparato da studi di statistica. Si è detto che esso non è Codice, ma un formulario di Codice penale, il quale può essere applicato tanto all'Italia come al Giappone, od alla China, od alla Francia ed all'Inghilterra, ed all'Austria Ungheria.

Prima di tutto io non so se il furto che si commette in Italia abbia qualcosa di diverso dal furto che si commette in altri siti. La differenza ci può essere solo nella misura della repressione o nella quantità di pena che si debba applicare

ad un dato furto, ad una data azione criminosa a seconda delle circostanze speciali di sicurezza pubblica in cui versa un determinato paese, ma che non possono per altro andare più in là dei limiti imposti dalla natura dei fatti.

Coteste circostanze speciali di sicurezza pubblica vanno però accertate con criteri prudenziali dal potere politico, il quale naturalmente non può dire in una relazione le ragioni per le quali il furto si punisce con tre anni, e non con tre anni e un giorno, e con tre anni meno cinque giorni.

Lo Stato poi nel determinare la quantità di pena misura il danno politico del reato non in base a circostanze che possono variare da un giorno all'altro, perchè in tal caso bisognerebbe fare ogni giorno od ogni mese una legge; ma in base a circostanze che abbiano un certo carattere di permanenza, e per questo studio è senza dubbio di grande utilità la statistica.

La statistica però ci è stata, ed il ministro di grazia e giustizia ha saputo tener conto delle condizioni in cui versa la pubblica sicurezza del nostro paese.

Non è mica vero che qui non ci siano stati studi statistici, giacchè sono dieci anni che presso il Ministero di grazia e giustizia è stata istituita e lavora una Giunta centrale di statistica giudiziaria, la quale fa ogni anno la relazione al Ministero, e dice le condizioni nelle quali versa il nostro paese di fronte ai vari reati, saggiando nella loro maggiore o minore frequenza la forza e la efficacia delle pene.

Ora è presumibile che il ministro nel fare il Codice penale non abbia nemmeno letto la relazione annua che fa la Giunta centrale di statistica giudiziaria, che è come la specola, l'osservatorio delle condizioni della pubblica sicurezza dello Stato, e dell'amministrazione della giustizia nel nostro paese?

Adunque, o signori, non ci si venga a dire che questo disegno di legge è stato fatto a casaccio...

Una voce. Ma chi ha detto questo?

Nocito... Si è detto che è stato fatto senza studi di statistica e senza gli studi delle condizioni del nostro paese; e ciò tanto vale come il dire che sia stato fatto a casaccio. Non è poi nemmeno vero che la sicurezza pubblica nel nostro paese sia oggi grandemente minacciata, e che la criminalità sia in aumento.

Io ho veduto che questa accusa venne formulata altre volte in questa Camera a proposito della discussione del bilancio del Ministero dell'interno nella passata Sessione. A questa ac-

causa rispose però il relatore del bilancio leggendo una pagina della relazione sulla statistica giudiziaria penale.

In questa relazione che è in data del 6 agosto 1886, e che leggesi negli annali di statistica era detto: « La Commissione, associandosi alle conclusioni del relatore (onorevole Messedaglia) riconobbe che anche nell'ultimo anno apparisce la tendenza constatata nel sessennio precedente, ad una diminuzione della criminalità, e specialmente di quei reati che più gravemente turbano la sicurezza sociale. »

Ma ad onta di queste autorevoli affermazioni fatte con documenti ufficiali l'accusa si ripete per sistema, e se ne fa ora un argomento contro il nuovo Codice.

Or bene, signori, io ho qui un nuovo documento ufficiale relativo alla statistica particolareggiata di sette anni fino al 1886, la quale è in corso di stampa e non è ancora stata distribuita, e pubblicata. Io ne ho avuto un estratto dalle bozze di stampa, e da questo estratto appare quanto sia stato grande il progresso che noi abbiamo fatto, e come sieno buone le condizioni del nostro paese, soprattutto in ciò che chiamasi l'aristocrazia del delitto, o l'alta criminalità.

Io, per esempio, prendo i reati di ricatto, di estorsione, di rapina; in complesso mentre nel 1879 abbiamo avuto 1041 condanne di questo genere, nel 1880, 1212, nel 1881 siamo subito scesi a 964, e poi nel 1882 a 905 condanne. Questa discesa non è variata, giacchè se nel 1883, le condanne per questo grave genere di reati furono 750, nel 1884 ripigliarono subito la loro discesa, e furono 653, come nel 1885 discesero ancora a 631, e finalmente nel 1886, che è l'ultimo anno degli studi statistici fin'ora compiuti, si trovano nel numero di 527.

Io ho preso la statistica delle condanne; perchè questo è il dato giudiziario certo. Gli uffici di istruzione e le rubriche dei processi ai quali alcuno si appellò in questa Camera, non danno che il materiale statistico greggio, e solo la sentenza del magistrato accerta la natura del reato e la sua esistenza.

Lo stesso io devo dire per altri reati di maggiore importanza, cioè per gli omicidi qualificati e semplici, o per le grassazioni con omicidio. Nell'anno 1879 ci sono state 3291 condanne di questo genere, le quali si mantennero pressochè costanti nei due anni successivi, giacchè nel 1880 furono 3326, e nel 1881 scesero a 3217.

La discesa è stata più rapida nel 1882, nel quale anno le condanne di questo genere furono

2871, che nel 1883 scesero ancora a 2806, e nel 1884 scesero ancora di più a 2572. Cotesta proporzione non fu variata nel 1885 giacchè se abbiamo avuto in quell'anno 2616 condanne, nel 1886 finalmente abbiamo avuto 2593 condanne di questo genere.

È una diminuzione di quasi ottocento condanne dal 1879 al 1886. (*Commenti*).

Il direttore generale della statistica del regno, che gentilmente mi ha comunicato questo estratto di statistica inedita, mi fa avvertire con una nota, che occorre tener conto come dal 1876 al 1886 la popolazione è aumentata di almeno un milione e mezzo, pur deducendo l'emigrazione all'estero, cioè il 7 0/10; così che se gli omicidi sono diminuiti in modo assoluto, cioè a dire nel loro numero effettivo, sono scemati ancora di più in rapporto alla popolazione.

Questi sono documenti, o signori, non sono affermazioni; e pure si venne a dire a voi che la cifra degli omicidi era spaventevole, e che quindi bisognava aumentare la pena. Ho provato invece che essi sono in decrescenza, e che l'argomento statistico per invocare pene draconiane e per censurare il progetto non ha valore. Del resto, o signori, noi viviamo in mezzo al paese; e possiamo fare un confronto fra lo stato attuale della sicurezza pubblica, e quello di 7 o 8 anni fa, senza bisogno delle statistiche, e possiamo intendere una cosa che ognuno intende.

Ho sentito formulare anche un'altra accusa d'ordine generale. Si è detto che il Codice di procedura penale doveva precedere la riforma del Codice penale, perchè il Codice penale è il Codice dei birbanti, ed il Codice di procedura penale è quello dei galantuomini. Non è esatta nè l'una cosa nè l'altra: nè la premessa, nè la conseguenza. Il Codice di procedura penale serve tanto a punire i birbanti come ad assolvere i galantuomini. Nel Codice penale poi, se il birbante vede la minaccia del suo delitto, il galantuomo legge la sicurezza del suo diritto e la tutela dell'ordine pubblico. Nell'uno e nell'altro Codice ci sono le garanzie di sostanza e di forma per la sicurezza dei cittadini, la quale è ugualmente impegnata quando si punisce come delitto un diritto, che quando si lascia impunito un delitto, o si lascia perseguire l'innocente, o si lascia impunito il colpevole.

In quanto poi alla convenienza di far precedere la riforma del Codice di procedura penale a quella del Codice penale, la risposta è semplice ed evidente. Il Codice di procedura penale era stato già unificato fin dal 1865 con la legge che

lo estese alla Toscana. Quello che soprattutto premeva e doveva premere era l'unificazione della legge penale. Ciò si fece ventitrè anni or sono per la legge di rito penale, talchè bisognava una buona volta pensare ad unificare la legge penale di sostanza, od il Codice penale.

E poi, signori, non è mica vero che al Codice di procedura penale non si sia fatta alcuna riforma. In primo luogo la stessa legge del 1865, che unificava per tutto il regno il Codice di procedura penale, riformò molti articoli del Codice sardo di procedura penale. In secondo luogo negli anni appresso abbiamo avuto tutta una serie di leggi che hanno arrecato importanti riforme al Codice di procedura penale. Ne cito qui solo alcune, che tutti voi conoscete, o signori. Abbiamo la legge dell'8 giugno 1874, che modificò l'istituzione dei giurati e buona parte della procedura davanti alle Corti di assise. Abbiamo la legge del 30 giugno 1876, che modificò tutta la parte della procedura penale relativa ai mandati di comparizione e di cattura. Abbiamo la legge 30 giugno 1876 sul giuramento dei testimoni e dei periti nelle istruzioni e nei dibattimenti penali.

Abbiamo la legge del 12 dicembre 1875, la quale, a proposito dell'unità della Corte di cassazione di Roma, stabilì importanti modificazioni, per ciò che riguardava i ricorsi in materia correzionale e di polizia. Capisco che al desiderio non c'è mai fine, e che molte cose restano a fare, perchè, come diceva l'imperatore Giustiniano quando pubblicava l'immortale suo Codice, il diritto umano, come l'umanità, come la vita, della quale è espressione, progredisce sempre: *Humani vero juris conditio semper in infinitum decurrit, nec est in eo quod stare perpetuo potest*. Le leggi però non sono fatte per mutare ad ogni ora, e così rendere fluttuanti e mal sicure le condizioni giuridiche dei cittadini; e molto meno debbono spesso mutare i Codici, che sono le colonne milliarie del cammino di una generazione.

Lo Stato, come il capitano d'una nave che combatte contro le onde procellose, deve volgersi a riparare ai mali più gravi ed urgenti, e nel caso nostro il male più grave era quello di cittadini d'una stessa patria che non avevano le stesse leggi.

Dissero altri oratori, che per lo meno le riforme del Codice di procedura penale dovevano venire di conserva con quelle del Codice penale, perchè questo non potrà essere applicato senza ritoccare il Codice di procedura penale. Dissero inoltre questi oratori, che la Camera aveva il diritto di

conoscere queste riforme procedurali legate intimamente col nuovo Codice penale. È molto facile rispondere, che i ritocchi procedurali per l'applicazione del Codice penale si riducono a pochi e facili punti, come, a modo d'esempio, quello dei criteri dei reati determinatori della competenza. Questi ritocchi però appartengono al genere delle norme per l'attuazione del Codice, le quali sono affidate nella loro determinazione al Governo in virtù del disegno di legge del quale lo schema di Codice costituisce un allegato. Nè si poteva provvedere diversamente, non sapendosi ancora quali riforme avrebbe desiderato la Camera od il Senato introdurre nel nuovo Codice penale. Non si fece in altro modo in Toscana, quando veniva esteso alla medesima un Codice di procedura penale, che fondava il criterio della competenza sopra la triplice distinzione dei reati, mentre questa distinzione non esiste nel Codice penale toscano.

Un'altra censura di ordine generale è stata fatta a questo disegno di legge. Si è detto che questo disegno di legge ha fatto questione di sistema, mentre che nei Codici penali i sistemi debbono essere messi da parte. Io veramente non posso ammettere questa dottrina, che un Codice penale possa prescindere dai sistemi, come se in un modo si debba parlare dalla cattedra, ed in un altro modo in Parlamento: scrivere in un modo un libro, e poi dare con un altro modo il voto ad una legge.

Ma, signori, se voi domani voterete una legge sopra la proprietà letteraria, e sopra la proprietà civile, la voterete colle vostre idee scientifiche ed economiche sulla proprietà letteraria e sulla proprietà civile. Le leggi penali o civili, e tutte le leggi in generale sono la lingua con la quale lo Stato manifesta la sua volontà ed intelligenza, nè si può comprendere una parola senza idea, ed un'idea che non si leghi ad un ordine di concetti, cioè ad un sistema.

Tutti i grandi giureconsulti romani furono anzi tutto filosofi, come Labeone, Celso, Ulpiano, Papiniano, e Paolo.

Lo stoicismo è lo spirito e l'anima del Diritto romano, e Gravina lo definiva una sapienza armata, una serie di sentenze di filosofi convertite in pubblici comandamenti: *Ratio imperans et armata sapientia, sententiaeque filosoforum in publica jussa conversae*.

Fate fare un Codice penale, al Bentham, e questi col suo principio della utilità ve lo farà molto diverso da quello che ve lo farebbe Emanuele Kant, col suo principio dell'imperativo morale o dell'imperativo categorico.

Il principio che considera il Diritto penale, come un semplice diritto di difesa, e che definisce, come fu detto in questa Camera, il Codice penale come l'organizzazione legale della difesa degli onesti contro i delinquenti porta a conseguenze diverse del principio che considera la *difesa* come una semplice metafora per esprimere l'inviolabilità del diritto, ma che vede il diritto non soltanto nella società o nello Stato, ma ancora nel colpevole, il quale se deve pagare il suo debito, non deve però dare più del debito, e non deve essere immolato come vittima, o sterminato quasi fosse un animale arrabbiato. C'è pure una regola ed una misura nel punire i delinquenti; e questo modo, noi della scuola vecchia, chiamiamo giustizia penale: giustizia che non punisce i pazzi ed i fanciulli contro i quali pur si esercita il diritto di difesa: giustizia che non trova scusa nell'eccesso, come trova scusa la difesa: giustizia che non dà facile presa alle paure della polizia, ed alla tirannica ragione di Stato, come dà la dottrina della pretesa difesa: giustizia che per punire aspetta un fatto materiale, una effettiva lesione del diritto, e non crede di avere il diritto di andar cercando il pensiero e la manifestazione del pensiero criminoso, perchè sa bene quanti pensieri abortiscono, quante espressioni sono vane iattanze ed impotenti desideri, e vuole sì che la Polizia l'aiuti prevenendo il male, ma stia al suo posto, e col pretesto della difesa non invada il campo della giustizia.

Io non posso per tanto credere quello che qui fu detto dall'onorevole Della Rocca e dall'onorevole Ferri, cioè che si erano spogliati delle loro idee, dei loro sistemi, all'uscio del Parlamento, allorchè vennero a discutere questo progetto. Non è possibile che, dovendo giudicare d'un Codice, un deputato non lo giudichi secondo il proprio criterio. Il fatto lo ha mostrato, ed i desideri che l'onorevole Ferri ha manifestato in questa Camera non sono che la conseguenza del suo sistema.

Io pure non mi sono affatto spogliato delle mie idee e vedo secondo le mie idee, ma lo confesso. Io non so fare distinzione fra la teoria e la pratica, perchè, per me, la pratica non è che l'attuazione della teoria, come la teoria è la pratica generalizzata, ed estratta non solamente dalla natura bruta e materiale dell'uomo, ma ancora dalla sua natura sociale e giuridica. Tutti gli animali si difendono con le unghie e coi denti. L'uomo solo punisce, perchè egli solo punendo, od essendo punito, comprende il male che ha fatto, o che altri ha fatto, ed egli solo può nel castigo

trovare la forza del pentimento del delitto. Voi potete battere il cane con la frusta, ma per il cane tanto è carne quella della lepre nella foresta quanto quella che il suo padrone ha comprato per la sua cucina.

Io non dico già che non si debba tener conto delle condizioni del nostro paese; ma non è meno vero che ciascuno porta nell'adottare questo disegno di legge, e nel formulare i relativi articoli, quei principii scientifici che costituiscono il patrimonio della sua vita e della sua coscienza.

Si è detto che in questo progetto di Codice penale non bisogna fare questione di libertà, e che in un Codice penale non c'è la questione della libertà...

Fortis. Liberalismo.

Nocito. Accetto: liberalismo. Io parlavo infatti della libertà civile e politica.

Un Codice penale è soprattutto una grande soluzione di quel grande problema che affatica tutte le intelligenze umane, e che forma la meta ultima di tutte le scienze sociali, conciliare, come diceva Tacito, l'autorità con la libertà:

Res olim dissociabiles: libertatem et imperium.

Bisogna anche nel Codice penale conciliare la autorità con la libertà, perchè l'autorità è fatta per servire alla libertà, come la società è stata costituita per mantenere inviolati i diritti dell'individuo.

L'autorità che col pretesto della difesa dell'ordine politico punisce come un delitto l'esercizio di un diritto, e punisce più di quello che deve, commette un delitto, anche quando non ci sia Codice che registri questo reato tra i suoi articoli; e se è necessario premunirsi contro i delitti degli individui è molto più necessario premunirsi contro i delitti della società a danno degli individui.

Da tutto il Codice penale sorge la questione della libertà civile e politica. Aprite a caso questo progetto di Codice e trovate rubriche come queste che dicono: *Attentati alla libertà individuale: Attentati all'esercizio dei diritti politici: Reati contro la libertà del lavoro: Abusi dei pubblici ufficiali: Reati contro l'inviolabilità del domicilio.*

Che cosa è il liberalismo se non la consacrazione politica della libertà? Ed a che monta se la parola libertà sta scritta sulla bandiera di uno Stato, od abbia il culto di uno scrittore, se poi col fatto lo Stato farà leggi penali, le quali permettano agli ufficiali pubblici di violare di notte e di giorno il domicilio dei cittadini, sciogliere le adunanze senza permesso: obbligare a lavorare od a vendere con una data tariffa ed un dato prezzo: se dirà che i subordinati non devono ra-

gionare, e devono eseguire gli ordini dei loro superiori, e che vanno impuniti anche quando consumano per ordine un'azione che sia evidentemente un delitto?

Lo Statuto costituzionale di un popolo si lega più che non si crede col Codice penale. La libertà religiosa è garantita. Ma quando ed in quali casi punire gli abusi di questa libertà? Il cittadino deve obbedienza ai magistrati. Ma è un delitto la resistenza contro la forza pubblica che vuole arrestare senza mandato o fuori dei casi previsti dalle leggi?

Io potrei moltiplicare gli esempi. Da tutti i lati, da tutto l'insieme dell'organismo del Codice penale esce fuori questa questione della libertà che travaglia la società moderna. Incriminare un fatto è porre un limite alla libertà, giacchè la libertà civile sta nel fare tutto ciò che le leggi non proibiscono. Ora supponete che le leggi penali pongano limiti ingiusti a questa libertà, ed allora si vede quello che Plinio vedeva ai tempi dell'impero romano, cioè che le leggi fatte per tutelare la società divengono i mezzi della sua distruzione: *Ne fundata legibus civitas eversa legibus videretur*.

Supponete, signori, che si sostituisca la teorica del cosiddetto uomo pericoloso, alla teorica obiettiva del fatto antiggiuridico; ma allora lo Stato avrà tutto il diritto di punire non solo il fatto consumato o tentato, ma l'atto preparatorio: non solo il diritto di colpire i fatti animati da risoluzioni, ma ancora le semplici tendenze, i semplici desiderii, il nudo pensiero.

Noi dovremmo non soltanto punire il furto, ma coloro che dicono e professano la teoria che la proprietà è un furto, e che quindi il furto è una rivendicazione. Noi non dovremmo solamente punire l'insurrezione, ma coloro che professano massime sovversive. Noi dovremmo non solamente punire la bigamia, ma coloro che professano la dottrina del libero amore. È uomo pericoloso tanto colui che semina il vento, come colui che raccoglie la tempesta.

La procedura di questa nuova dottrina non potrebbe essere che quella della Santa Inquisizione, la quale puniva l'eresia e l'apostasia perchè l'eretico e l'apostata era più terribile dell'omicida e del ladro.

Allora sarà permesso frugare non solo nelle vostre case, ma nelle vostre coscienze: scrutare nei colloqui dei cittadini, vedere un pericolo da per tutto e da per tutto vedere la pena. Allora sarà tolto ogni confine tra la giustizia penale e la sicurezza

pubblica, e sarà lecito mettere i carabinieri al posto dei giudici.

Io non esagero, o signori. Qui si è detto che il Codice penale doveva essere tenuto a battesimo da due padrini: il ministro dell'interno e il ministro della giustizia.

Certamente l'onorevole ministro Zanardelli, quando deve presentare alla Camera un disegno di legge, consulta il suo collega ministro dell'interno, come il ministro dell'interno consulta il suo collega di grazia e giustizia quando deve presentare progetti di legge che riguardano il suo Ministero.

Un Codice penale non può mai includere la responsabilità di un solo ministro. In un'opera tanto importante tutto il Gabinetto è solidale, e la presentazione d'un Codice non può essere che l'effetto d'una deliberazione di Gabinetto. È però una nuova teoria, o signori, che i progetti di Codice penale debbano essere presentati non solo dal ministro di grazia e giustizia ma ancora dal ministro dell'interno; e che quindi il ministro dell'interno debba mettere il suo nome a canto a quello del guardasigilli, come se ci fosse parentela tra la pubblica sicurezza e la giustizia, tra il carabiniere e il giudice. (*Interruzione vicino all'oratore*).

Ma sì; osservi però l'interruttore, che il carabiniere deve venire dopo che la legge è stata fatta, e per eseguirla o per farla eseguire, o deve venire anche prima che la legge penale sia violata, per prevenire la violazione. Altro è però la prevenzione che toglie la causa più lontana di reati, altro è la repressione o la prevenzione per mezzo della repressione.

Il magistrato preventivo, egregio collega, non interviene se non quando tutti gli altri magisteri della società sono stati esauriti. Là dove il ministro dell'interno non ha più da far nulla, è allora che interviene il ministro di grazia e giustizia con le sue leggi od il Codice con le sue pene.

Un'altra censura è stata fatta a questo disegno di legge. Si è detto: ma voi fate una cosa impossibile, perchè siete come un chirurgo il quale deve fare le operazioni chirurgiche e non ha gli strumenti: vi mancano gli stabilimenti penitenziari. Primo di tutto non siamo proprio come i chirurghi senza strumenti; nè devesi temere che approvato questo disegno di legge non avremo a nostra disposizione nessuna borsa chirurgica. Qualche cosa nella borsa che finora abbiamo avuto ce la troveremo; ci troveremo le case penali a sistema Auburniano, che si trovano nelle antiche pro-

vincie, Oneglia, Alessandria, Pallanza e simili. Troveremo in Sicilia qualche casa costruita con lo stesso sistema, come quella di Noto. Nelle provincie toscane troveremo le case a sistema filadelfiano, cioè a segregazione assoluta. E poichè il nuovo sistema, in sostanza, non è che un misto di primo periodo scontato a tipo di segregazione assoluta, e di un secondo periodo scontato a sistema Auburniano, cioè di lavoro in comune di giorno con la legge del silenzio, e di segregazione notturna, noi troveremo nelle nostre case penali un sistema cellulare a segregazione continua in piena attività di servizio col sistema filadelfiano, e nelle case penali esistenti a tipo Auburniano troveremo i cubicoli per la segregazione notturna, ed i cameroni per il lavoro in comune di giorno sotto la legge del silenzio. Non ci resterà che a costruire nei fabbricati a sistema Auburniano le celle solitarie per farvi espiare il primo periodo della nuova pena della reclusione. Nelle case penali poi a sistema filadelfiano, come quelle della Toscana, le quali sono già ben provviste di celle solitarie per espiarvi il primo periodo della nuova pena, metteremo i cubicoli che sono necessari perchè si possa localmente espiare il periodo secondo della pena, in cui si lavora in comune di giorno, con la legge del silenzio.

Non saranno poi inutili per costruirvi dei cubico i fabbricati dei nostri bagni penali, e costruirvi anche delle celle a buon mercato con l'opera degli stessi condannati, che si trovano sul posto, come si è fatto col carcere di *Regina coeli* in Roma, e con lo stabilimento penitenziario delle Tre Fontane. Così fecero pure gl'Inglesi col famoso carcere penitenziario di Portland.

Comprendo che tutto ciò non basta; ma in queste provincie, dove nulla si è fatto ancora, è una fortuna che si possa cominciare a far bene, ed in modo stabile, specialmente per le provincie meridionali.

Del resto io credo che qualche cosa l'amministrazione carceraria abbia già cominciato a fare, e lo giudico dalle spese sempre crescenti che abbiamo stanziato di anno in anno nel bilancio del Ministero dell'interno per adattamento di vecchi locali e per costruzioni di locali nuovi.

D'altra parte, questo periodo che noi traverseremo l'hanno traversato tutti i popoli, i quali hanno riformato i loro Codici penali. Non è possibile del resto fare un sistema carcerario prima della legge che stabilisce le pene: è come volere che ci sia la figlia senza la madre. È la legge penale che deve stabilire quali devono essere le pene. La costruzione degli edifici come la legge

penitenziaria non possono essere che i mezzi di esecuzione per mandare ad effetto la legge penale.

Si capisce che noi non avremo pronte tutte le case penali al momento in cui adotteremo questo disegno di legge; ma le andremo facendo mano mano; intanto quei signori i quali stanno nei bagni non avranno a male di aspettare un po' di tempo, soprattutto quando si tratta di abbandonare i soggiorni all'aria aperta, per andare a rinchudersi nell'andito oscuro di una cella solitaria.

Dunque, o signori, parliamoci francamente, si può dissentire dal disegno, si può dire: io voto contro, perchè il sistema non mi piace, perchè questo sistema è diverso dal mio; ma non si può dire che ci sono questioni di ordine pregiudiziale e di ordine generale, le quali impediscono perfino di entrare nella discussione di questo disegno di legge.

Vengo ora ad alcune altre censure che sono state fatte per ciò che riguarda le pene. E qui io andrò molto alla lesta: perchè molti amici e colleghi hanno già parlato di questa questione.

Prima di tutto, o signori, le pene nell'attuale disegno di Codice, cominciano dall'ergastolo. E l'ergastolo non è l'antico ergastolo nostro, quello del Codice penale sardo o del Codice penale delle Due Sicilie, che aveva questo speciale nome. Il nuovo ergastolo non solo è la prigionia per tutta la vita, ma comincia con 10 anni di segregazione continua. A 10 anni di segregazione continua, in cella solitaria, non c'è persona che possa resistere. (*Commenti*).

Non vi spaventate, o signori, perchè questa è la pena suprema per quei delitti, pei quali l'attuale Codice minaccia la morte.

In Toscana ho visto un individuo che, dopo 5 o 6 anni di cella solitaria, andato alla stazione per pigliare il biglietto della ferrovia, non sapeva più parlare; non sapeva più come si dicesse: biglietto di ferrovia; e non sapeva più quanto dovesse pagare, perchè il biglietto gli venisse rilasciato. Ecco, o signori, il disegno di Codice penale, che voi chiamate *mite ed umanitario!* Dieci anni di segregazione continua ed assoluta, sono, per tre quarti dei condannati, la morte.

Eppure, si è detto, o signori, che bisognerebbe mettere nel Codice penale altre pene, perchè quelle che esso vuole sono troppo dolci. E quali altre pene?

Si è messa in campo la deportazione; e si è detto, in piena Camera: là, sì, la zagaglia del

barbaro potrà giungere, più presto della sentenza del giudice, a disfarsi dei malfattori! La grazia di questo desiderio! Per lo meno, Tiberio, come ci narra Tacito, si contentava di fare eseguire la sentenza contemporaneamente alla condanna: "*Raptus in curiam, pariterque damnatus interfectusque.*"

Con questo pio desiderio, si vuole la condanna prima della sentenza: qualche cosa che rovescia tutti i principî della giustizia. Questa specie di deportazione è più che la morte, perchè non è la morte col capestro e con la bipenne, ma la morte con la mutilazione e con lo squartamento come sogliono fare i barbari: è la morte per cannibalismo, come è accaduto di taluni francesi deportati nella Nuova Caledonia, e venuti in potere dei Canachi indigeni. La vera deportazione non fu mai intesa nè praticata in questo senso. La vera deportazione, o fu praticata col sistema dell'*assegnazione*, che era una specie di servitù creata dalla legge, o col sistema della reclusione in edifici, o col sistema della colonizzazione sotto la sorveglianza delle autorità civili e delle forze militari dello Stato. Di quale deportazione si vuole qui parlare? La questione è troppo complessa, e non si ha il dovere di rispondere con un discorso ad una frase.

Io mi limito quindi a dire, che la deportazione ha fatto il suo tempo, e che i popoli civili si sono sbarazzati di questa pena costosa, inutile e poco o nulla intimidante, se si tratta soltanto di andare a trovare terre da colonizzare, o pena disuguale e barbara se si tratta di essere gettati in un antro di jene o di barbari, dai quali alcuni avranno la morte, ed altri comprenderanno la vita, insegnando i mezzi micidiali di distruzione che sono la barbarie della nostra civiltà.

Ferri Enrico. E la Francia?

Nocito. Nella Francia la famosa inchiesta ordinata dall'Assemblea Nazionale, e che durò dal 1871 al 1874 ha messo in rilievo tutti i grandi vizi del sistema della deportazione, che era principalmente applicata ai colpevoli di reati politici. Si fu anzi costretti di pubblicare una legge speciale, per impedire che i condannati alla reclusione nelle case centrali si procurassero con qualche delitto il vantaggio della deportazione nelle colonie. Il signor Herbetto, nella seduta del 11 maggio 1885, diceva alla Camera francese: "Abbiamo dovuto pubblicare una legge speciale per impedire che i correzionali ed i reclusionali si procurassero con qualche condanna ai lavori forzati il vantaggio d'essere inviati alla Nuova Caledonia, ed uscire dalle case centrali. Essi spe-

ravano di trovare laggiù una libertà relativa, e di procurarsi in alcuni anni una esistenza più dolce. Essi anelavano al piacere di vivere all'aria piena, all'aria libera, in luogo d'essere sottoposti alla vita claustrale. Così si vedono dei criminali rimpiangere, allorchè sono condannati, di non essere mandati come forzati alla Nuova Caledonia, piuttosto che essere chiusi negli stabilimenti penitenziari."

Nè si dica, o signori, che con l'ultima legge 27 maggio 1885 sui recidivisti la Francia sia tornata al sistema della deportazione. In questa legge c'è la *relegazione* e non già la *deportazione*. La relegazione è un domicilio coatto nelle colonie francesi, inflitto ai recidivisti per la terza volta con sentenza di magistrato dopo che essi hanno espiata la loro pena nelle case centrali. Ho del resto qui un volume di testimonianze e di pareri raccolti in Italia contro la deportazione. Il ministro De Falco, discutendosi il bilancio di grazia e giustizia, rispondeva all'onorevole Caccia in Senato, nella tornata del 17 dicembre 1872, sulla questione della deportazione, e diceva: "In verità io credo che su quest'opinione ci siano molte reminiscenze di collegio, e molti pregiudizi di memoria."

E quando si vede che l'Inghilterra, che prima l'adoperò con successo, l'ha abbandonata o profondamente modificata, e con le tre leggi 30 agosto 1853, 26 giugno 1857 e 3 luglio 1864 ha quasi abolita la deportazione siccome pena, e l'ha ritenuta soltanto come temperamento alla espiatione della pena concessa sotto nome di *servitù penale col rilascio in licenza*, a coloro che avessero già espiata nel regno una parte della pena della reclusione: quando si considera che la Francia ritiene la deportazione soltanto per certi reati, si scorge di leggieri che la questione della deportazione è una questione che va studiata con molto accorgimento e con molta riflessione."

Il conte De Foresta, il gran campione della deportazione, che a causa d'esempio venne citato in questa Camera, si provò a sollevare la questione della deportazione nel congresso penitenziario di Londra del luglio 1872. Il signor Hastings sorse a combatterlo, e gli rispose, che quel sistema era stato abolito dall'Inghilterra per mai più rivivere, avvertendo i delegati esteri a non credere che esso riuscisse grandemente utile al sistema penale della madre patria, e che egli era convinto del contrario.

La questione della deportazione ha in Italia formato, quattordici anni or sono, il tema di pazienti ricerche e di dotti studi. Vi ha scritto tra

gli altri un bellissimo libro il Beltrami Scalia, oggi direttore generale delle carceri. Egli non contento di avere espresse le sue idee si rivolse ai primi criminalisti dell'Europa e dell'Italia per sapere la loro opinione.

Tra gli italiani noto il De Falco, l'Ellero, il Pessina, il Buccellati, il Brusa, il Canonico, e l'illustre presidente della nostra Commissione, onorevole Mancini. Tutti combatterono la pena della deportazione. Tra gli stranieri risposero Hornung, professore a Ginevra, Thonissen, professore a Lovanio, Röder, professore ad Heidelberg, Holzendorf, professore a Monaco, D'Orelli di Zurigo, Pols dell'Aia, D'Olivecrona di Stoccolma, Bruün di Copenaghen, Armengol e Cornet, di Barcellona. Il d'Olivecrona, presidente della Corte di cassazione di Svezia, ed uno dei primi criminalisti di quel paese, rispose: "Io non conosco alcuno dei nostri giureconsulti e dei nostri criminalisti che sia partitante di tal pena; e se si volesse introdurla nel nostro Codice penale, il pubblico ed il potere legislativo non la approverebbero mai. In quanto a me sono avversario deciso di detta pena."

Per ciò che riguarda la Danimarca il Bruün scriveva: "Ho ricevuto la vostra lettera, e mi affretto a rispondere. Il Codice danese non ha mai applicata la pena della deportazione ai condannati. La mia opinione particolare l'avete perfettamente indovinata: è perfettamente contraria all'applicazione di detta pena; e, per quanto io ne sappia, tutti i criminalisti del mio paese sono interamente del mio avviso sopra questo punto."

Signori, potrei leggersi la lettera di Thonissen che scrive da Bruxelles, la lettera di Holzendorff che scrive da Monaco, e via discorrendo; ma io non lo farò, perchè questa questione può dirsi oramai esaurita.

L'apostolato della deportazione non data da ora, ed è vecchio in Italia per lo meno di quattordici anni.

Nè basta buttare qui una frase per credere che il progetto di Codice penale non abbia studiato se poteva accogliere la pena della deportazione. Sono 25 anni, o signori, che si lavora; e nessuna parte, nessun punto della legislazione penale e del sistema delle pene è stato inesplorato.

Che se si è abbandonata questa pena della deportazione, ciò vuol dire che parve inutile allontanare materialmente il colpevole dal consorzio civile gittandolo con infinite spese in lontani paesi, mentre poteva essere segregato in patria in una cella di rigore; e che parve una lotteria abbandonare il colpevole alle speranze od ai pe-

ricoli d'una terra lontana mentre poteva con sicurezza e con esemplarità subire il castigo nella nostra terra e nelle nostre isole.

A proposito della deportazione si è fatta la questione della cella, e si è detto che la cella è roba nordica, nata nel nord, non è roba nostra, del nostro paese. Gli italiani sono vivaci e loquaci, e mal si acconciano a fare le parti di S. Giovanni lo stillitita, e di S. Paolo primo eremita.

Io non so davvero che discorso sia questo: preferite la zagaglia del barbaro alla cella del cenobita.

Insomma come vi dobbiamo accontentare? Quando vi facciamo una pena severa, dite che è roba nordica; quando vi facciamo una pena non severa vi lamentate che rimanga senza cautele e senza sostegno la pubblica sicurezza. (*Si ride*).

Ma, o nordica o suddica, quando c'è una pena la quale si crede atta a tutelare la pubblica sicurezza, e priva della connivenza civile, che è il massimo bene, colui che col suo grave delitto cercò di distruggerla, bisogna accettare questa pena come razionale ed efficace, senza andare a guardare la sua patria.

Ma poi, la cella è roba nordica? Eh, via! La cella prima di essere introdotta nelle carceri di Gand e di Gloucester sullo scorcio del secolo decimosettimo era stata applicata qui in Roma nelle carceri di San Michele, ed era stata applicata in Firenze dall'abato Franzi che dicesi averla consigliata a Clemente XI, col quale era stato in intime relazioni prima che questi salisse al pontificato.

Ma senza andare a Clemente XI e all'abato Franzi, la cella è una istituzione monastica.

Sopra l'uscio di alcuni conventi, quasi a ricordare la loro origine, si legge ancora una epigrafe tolta dal libro dei Re: *Vitam silentio transigentes*. L'isolamento ed il silenzio è l'unico modo di fiaccare l'orgoglio e l'energia criminosa, e di fare apprezzare la grande importanza di convivere coi proprî simili.

I monaci dell'Oriente e i monaci dell'Occidente, i frati Basiliani e i frati di S. Benedetto, i quali prima di darsi alla coltura dei campi passavano un lungo periodo di penitenza nelle loro celle, ci diedero il tipo di questa penitenza religiosa, che poi ora tutti gli ordinamenti carcerari hanno applicata alla penitenza civile.

I monaci di S. Basilio e quelli di S. Benedetto non erano monaci nordici; erano monaci appartenenti alle più calde regioni d'Europa, e

che pure potevano sopportare la cella come la possono sopportare i nostri delinquenti del mezzogiorno nelle case di reclusione, come la sopportano i delinquenti della Toscana quando sono condannati alla casa di forza.

Si è detto inoltre, o signori, che questo sistema penale è fondato tutto sopra un organico esotico, e fatto per un piccolo paese, l'Irlanda, e non applicato che nell'Irlanda, dove il piccolo numero dei condannati permette la vigilanza dei liberati condizionalmente, e l'esperimento delle colonie agricole. Si è voluto insomma spezzare una lancia contro il sistema penitenziario adottato dal progetto, e che chiamasi *sistema irlandese*.

È facile però rispondere, che questo sistema si chiama irlandese perchè nato in Irlanda ed immaginato dal colonnello Crofton, direttore generale delle prigioni irlandesi; ma non è già che questo sistema sia applicato nella sola Irlanda. Anche l'Inghilterra ha il sistema graduale, *probation system*, e la libertà condizionale, e la prigione col lavoro in comune, e la cella solitaria, nella quale viene espiato il primo periodo della servitù penale. Mancano solo le colonie agricole, perchè a questa istituzione suppliscono tutte quelle società di patronato che coprono l'Inghilterra come una rete, e che quando il condannato si trova prossimo al termine della sua pena ed ha ottenuto il *ticket of leave*, o il biglietto di libertà condizionale, gli procurano un collocamento nelle colonie inglesi, che non sono la nostra Massaua, ma Stati fiorenti ed industriosi, popolati da inglesi e figli d'inglesi. Da qui venne che il Gebb, direttore generale delle prigioni inglesi, contrastava al Crofton, capo delle prigioni irlandesi, il merito d'aver immaginato il sistema irlandese, e diceva che quel sistema si doveva denominare non già sistema irlandese, ma sistema inglese; imperocchè, diceva il Gebb al Crofton, che in sostanza il suo sistema era una riproduzione, o tutto al più una correzione al sistema graduale di prova, per il quale mano mano e per gradi si viene alleggerendo la pena del condannato a misura dei risultati che la precedente pena ha dato, ovvero mano mano gli si fa risalire la scala a misura che egli si rende indegno del beneficio ricevuto, e non dà sicure prove di ravvedimento.

Il sistema irlandese è oggi stato adottato da tutti i più moderni codici penali, talchè più non si può dire sistema irlandese, ma sistema quasi universale. Lo ha adottato il Codice penale olandese del 3 marzo 1881, il Codice penale ungherese del 1 settembre 1880, il Codice penale

danese entrato in vigore col 1 luglio 1866, il Codice penale germanico del 31 maggio 1870, il progetto del Codice penale spagnuolo del 29 dicembre 1884. Anche in Croazia, o signori, e nell'Erzegovina è stato impiantato il sistema irlandese.

Il Taufer, distintissimo direttore del penitenziario di Lapoclova a sistema irlandese, ora che l'Austria si è aggregata l'Erzegovina, è stato inviato colà per conto dell'Austria, per impiantarvi cotesto sistema.

Ora, volete farci passare per qualche cosa di meno dei Croati o degli Erzegovini?

Ferri. Per qualcosa di più.

Nocito. Per qualcosa di più?

Accetto l'interruzione. Siamo qualcosa di più barbaro e di più incivile dei popoli dell'Erzegovina e della Croazia, secondo l'opinione dell'interruttore.

Non mi pare eh, via, che con le nostre statistiche criminali facciamo la più brutta figura nel rendiconto criminale dell'Europa!

Da ultimo, o signori, il sistema irlandese che oggi si vuole respingere e si censura, ebbe il suffragio di un uomo che è gloria imperitura d'Italia, del conte di Cavour. Sentite, o signori, il giudizio che dà l'illustre statista del sistema irlandese.

Egli delegò in Irlanda un commissario verso il 1859, quando esisteva il piccolo Piemonte, il quale si recò in Irlanda a studiare quel sistema.

Fu fatta una relazione al conte di Cavour, e questi di propria mano su quella relazione scrisse il suo giudizio.

Lo scrittore di questo libro, Beltrami-Scalia, riproduce un brano di lettera, che gli scriveva il signor Crofton, che poté leggere la nota autografa messa dal conte di Cavour al rapporto sul sistema irlandese. L'onorevole Beltrami-Scalia racconta: "L'illustre uomo di Stato volle conoscere nei suoi particolari il sistema irlandese del quale aveva inteso parlare. Delegò adunque a tale uopo un commissario, il quale dopo un coscenzioso esame glie ne fece un particolareggiato racconto. Io vidi, mi scriveva qualche tempo fa il signor Crofton (l'autore del sistema irlandese) la nota apposta su quel rapporto dall'istesso conte di Cavour, concepita in questi sensi: "Quel sistema, a mio avviso, è il solo mezzo efficace per contenere il vizio e per diminuire il delitto, promuovendo con mezzi puramente filantropici la riforma del delinquente, senza sottrarlo per questo alla sua pena. „

Ma qui non si arrestano, o signori, le censure

che sono state fatte al progetto. Ci si viene anche a dire, che la liberazione condizionale è una istituzione ingiulebbata per rendere più lieta e sorridente la condizione dei condannati. E si dice in piena Camera: i popoli civili cominciano ad abbandonare questa istituzione

I popoli civili? ma che citino, questi signori, uno dei popoli civili che abbiano adottata la istituzione della libertà condizionale e che poi l'abbiano abbandonata!

Io per ora vedo il Codice penale germanico che ammette la liberazione condizionale con gli articoli 23, 24 e 25; il Codice penale olandese che la consacra con gli articoli 22 e 24; il Codice penale ungarico che la proclama con gli articoli 45 a 49. In Francia abbiamo la legge del 14 agosto 1875.

Per la Croazia c'è la legge del 22 aprile 1875, per l'Inghilterra ci sono gli atti della regina Vittoria 25 luglio 1864, 21 agosto 1871. Ancho il progetto del Codice penale austriaco compilato e presentato dall'illustre Glaser nel 7 novembre 1874, e riprodotto sostanzialmente e ripresentato dal ministro di giustizia Prazäk nel 14 novembre 1881, contiene l'istituto della libertà condizionale.

E dopo ciò si viene a dire che i popoli civili cominciano ad abbandonare il sistema della liberazione condizionale.

Ferri Enrico. A restringere, non abbandonare.

Nocito. Ma che restringere; ma nessuno ha mai ristretto questo sistema, anzi tutti lo hanno allargato. (*Harità*). Ed in questo momento che io parlo è stata approvata nel Belgio una legge che ho qui, (*l'oratore mostra un foglio di carta*) la quale non solo contiene il sistema della liberazione condizionale, ma ancora la sospensione della leggiera condanna nella quale alcuno per fatti non disonoranti incorre per la prima volta, e che si mette come a conto del condannato per fargliela espriare in caso di nuovo reato insieme alla seconda condanna aggravata.

La discussione di questo progetto di legge nella Camera belga, è cominciata col 1º maggio 1888, ed in poche sedute il progetto è stato approvato.

Ecco se è vero, o signori, che i popoli civili anzichè restringere allarghino l'applicazione di questo istituto, a meno che non siano popoli barbari il Belgio e la Francia, ed a meno che i popoli della Croazia possano vantare più gradi di civiltà di noi.

La libertà condizionale non è giulebbe nè zucchero. È l'esercizio del diritto di grazia ai condannati che tengono buona condotta, regolato da una legge. Anche oggi si fanno ai condannati

le grazie, e se ne fanno in media 700 all'anno ai reclusi che si trovano negli stabilimenti penali, e 300 ai condannati che si trovano nelle carceri giudiziarie. Con il progetto di Codice queste grazie non saranno più un beneficio irrettrabile, ma come tutti i doni, sarà revocato per causa d'ingratitude.

Ma non basta, o signori; si è censurata la libertà condizionale ammessa dal progetto, perchè deve essere data col consenso del liberando, e perchè viene ammessa nelle pene dei delitti, e non in quelle per le contravvenzioni. Questi appunti non hanno fondamento di sorta. La libertà condizionale non può essere data contro il consenso del condannato, e non può essere altrimenti, perchè nessuno può rimanere in libertà contro genio.

Se il condannato non la vuole, il giorno dopo che è messo in libertà sa il metodo facile di tornare al suo domicilio: infrange uno degli obblighi della vigilanza e del regolamento e torna in carcere. Non poteva poi la libertà condizionale essere ammessa per le lievi pene delle contravvenzioni, perchè queste non derivano da malvagità d'animo, ed i condannati non hanno bisogno di stadi di prova e di riforma. Aggiungasi che le brevi pene non sono suscettive d'essere divise a gradi ed a stadi, e quindi non possono ammettere un ultimo periodo di libertà condizionale, che forse assai pochi accetterebbero per pochi giorni coi vincoli d'una vigilanza, potendo di lì a poco godere la liberazione assoluta.

Si è insistito sopra la necessità di aggravare le pene considerando lo stato attuale di rilassatezza in cui si trovano le nostre prigioni. Questo veramente sarebbe un tema che toccherebbe il ministro dell'interno. Ad ogni modo darò una risposta perchè appaia con quale lente d'ingrandimento si vedono queste ed altre cose, e quale fede possano meritare certe requisitorie.

Ho sentito parlare, dall'onorevole mio amico e collega Ferri, di certi polli arrosto che egli trovò sopra certo tavolo andando a visitare un certo penitenziario.

Signori, io credo che l'onorevole Ferri, abbia preso un granchio, perchè quelli erano i polli dell'infermeria...

Ferri Enrico. O del direttore.

Nocito. Sì, o del direttore, od anche meglio, dell'appaltatore, il quale si riserva i migliori bocconi. È egli possibile che nel bagno di Civita-vecchia...

Ferri Enrico. No, di Pesaro.

Nocito. Di Pesaro, tanto meglio. A Pesaro ci sono i reclusi infermi; e voi vi siete sentito ac-

condere lo spirito di santa rabbia perchè c'erano i polli per gl'infermi e per gli agonizzanti? Gli agonizzanti non fanno stato, signori. (*Ilarità prolungata*).

Ma come si fa a parlare di polli arrosto come argomenti contro il Codice penale?

Signori, io non mi voglio fermare a lungo su questo argomento; vi basti sapere che ciò che si è detto c'entra poco o punto con la diaria che per ogni recluso si dà ad un appaltatore. (*Interruzioni*).

C'è poco da dire, o signori. Guardate: questo è uno stato desunto da documenti ufficiali. Nelle case penali la diaria minima che riceve l'appaltatore per ogni detenuto è di centesimi 42 a centesimi 46, la diaria massima per il vitto è di centesimi 58 a centesimi 61. Nei bagni penali la diaria minima per il vitto oscilla tra i centesimi 29 ed i centesimi 34, la diaria massima tra 45 a 48 centesimi. Come volete dunque o signori, che ci possano entrare il pane bianco e raffinato, ed i polli allo spiedo? Come è possibile tutto ciò quando sullo stomaco del detenuto, deve pure fare il suo guadagno l'appaltatore? È già abbastanza se il condannato che pur tal fiata fa un lavoro da bestia nelle saline, possa ricevere la minestra ed un tozzo di pane...

Ferri Enrico. E la carne.

Nocito... e la carne? Ma che carne! Due volte al mese la carne tritata nel brodo si dà ai condannati ai lavori forzati, ed una volta la settimana a quelli condannati alla reclusione. Prima di dire che i nostri condannati sono trattati meglio dei nostri soldati bisogna informarsi bene delle cose. Si leggano i regolamenti del 7 marzo 1878 al capitolato, articolo 67-71. Si legga il regolamento generale 13 gennaio 1862, ed il regio decreto 24 maggio 1874, e si vedrà che razza di vitto ha il nostro detenuto, e che tra lui ed un cane la differenza è poca o punta.

Ma poi, o signori, perchè incrudelire contro questi infelici che, se hanno commesso un delitto contro la società, sono pure uomini, ed hanno diritto d'essere rispettati, con un certo contegno umano? (*Rumori*).

Anche questo, o signori, di quel lato della Camera, vi fa male? Allora dite pure che volete il patibolo e lo sterminio, per fare a meno di carcerati, di custodi e di carceri.

Ho sentito pure due o tre volte in questa Camera, insistere sopra un'altra immaginaria prova di rilassatezza, cioè sopra un certo corpo di reato, un certo spazzolino da denti che fu trovato non so se in una cella, o in più celle. Veramente è

cosa umoristica il credere che gente la quale è tenuta a stecchetto con un po' di pane e di minestra possa pensare alla igiene dei denti; ma infine dirò che lo spazzolino, dato pure che fosse stato trovato, non è un oggetto di lusso, ma è come il pettine, e la spazzola dei vestiti, un oggetto di pulizia. Volete condannare il detenuto alla carie dei denti? (*Ilarità*).

Io non conosco capitolato nè regolamento che parli di quest'arma proibita, ed obblighi l'appaltatore a fornirla. Ad ogni modo io preferisco che un condannato domandi lo spazzolino da denti anzichè carte da giuoco o fiaschi di vino; perchè quando domanda un oggetto di pulizia vuol dire che ha della dignità personale, un qualche sentimento, e dal sentimento della dignità fisica si passa più facilmente al sentimento della dignità morale. Io quest'anno ho fatto un viaggio in Svizzera, ed ho trovato nelle celle dei detenuti il sapone. Io non mi sono scandalizzato. Volete che i condannati non si lavino e si puliscano le mani? Dico francamente che non invidio queste belle teorie, per le quali il condannato dovrebbe non solo morire di fame, ma avvoltoarsi nel brago.

Marcora. E poi che cosa c'entra questo col Codice penale?

Nocito. Dice bene l'onorevole Marcora: questo non entra col Codice penale...

Ferri Enrico. C'entra nell'applicazione.

Nocito. Ma che applicazione?...

Presidente. Non facciamo conversazioni.

Nocito. Dunque lasciamo questo argomento, su cui ci sarebbe da discorrere per un giorno intero. Si è detto inoltre che quelle cose buone che sono nel Codice, sono state accettate timidamente, quasi con paura. Si è citata per esempio la questione dei manicomi criminali, e si dice: voi questi manicomi li avete adottati timidamente, perchè voi avete dato facoltà al magistrato di chiudere o non chiudere un individuo nel manicomio criminale, mentre dovevate dare l'obbligo di rinchiudere nel manicomio tutti coloro che fossero stati assoluti per vizio di mente.

Si è perfino citato un responso dell'imperatore Marco Aurelio sopra un certo Elio Prisco per provare che il manicomio criminale dovrebbe essere obbligatorio.

Io mi compiaccio col mio amico e collega onorevole Ferri, il quale una buona volta ricorre ai classici e rende omaggio a Marco Aurelio, che era chiamato, per soprannome, Antonino il filosofo.

Ferri Enrico. Grande omaggio.

Nocito. Questa singolare dottrina intorno ai manicomi criminali non regge però alla critica.

È naturale, o signori, che per vizio di mente venga assolto non solo colui che ha commesso un delitto per pazzia, ma anche colui che lo ha commesso per un furore transitorio.

Un individuo nel delirio della febbre può ammazzare il medico che gli porge la tazza col farmaco. Quando questo omicida andrà avanti ai giurati e discuterà del parossismo febbrile in cui si trovava, i giurati lo assolveranno.

Egli però dopo un anno o due dacchè commise il reato e fu fatto il processo, non ha più febbre, non è più in preda ad alcun parossismo. Volete mandarlo obbligatoriamente al manicomio criminale? Ma se egli non ha più la febbre e non ha più il delirio! Non importa! Chi è sano di mente deve andare a forza a stare coi matti, a prendere alloggio nel manicomio criminale.

Ma allora il manicomio non è più manicomio; è una casa di reclusione e della peggiore reclusione, ed il giudice assolverebbe e condannerebbe nel tempo stesso, e farebbe sentire la pena a colui che non ha nè memoria nè coscienza d'aver commesso un reato.

Io comprendo, o signori, che quando si tratta di pazzia saltuaria, la quale è divisa da lucidi intervalli, e che un individuo affetto da questa malattia commettesse un delitto e fosse assoluto, la sua reclusione nel manicomio potrebbe essere una misura di precauzione contro il ritorno della eclissi della ragione, la quale in lui non si può mai sapere l'epoca fissa quando torna e quando se ne va. Però tutti i vizi di mente non sono di questo genere; vi sono vizi che non ritornano, nè presentano il pericolo del ritorno.

In questo caso non ci può essere luogo al manicomio, perchè abbiamo un infermo passato e non un infermo presente.

Il manicomio è la casa dei matti, e perchè ci volete mettere i savi? Il manicomio è una casa di salute. E perchè ci volete mettere quelli che stanno bene?

Anche Marco Aurelio avea la stessa opinione mia. (*Si ride!*) Infatti nella risposta che egli dava a Scapulo Tertullo sul conto del matto Elio Prisco che aveva commesso un omicidio dice: *Satis furore ipso puniatur.*

Non lo punire. Egli è punito abbastanza.

Quanta sapienza c'è in queste parole!

I matti non si puniscono, perchè sono abbastanza puniti con la perdita della ragione, che è una perdita superiore a quella della vita e della libertà.

Tamen, soggiunse il filosofo, *diligentissime custodiendus est.* Custoditelo bene; ma custodire non significa recluderlo nel manicomio, perchè ai tempi di Marco Aurelio non c'erano manicomi nè criminali, nè civili. Quindi l'Imperatore soggiunge: *Et si putabis, in vincula coercendus.*

E si capisce bene che doveva essere così, perchè il preside, giacchè quella risposta è sotto il titolo *de officio praesidis*, doveva avere un potere discretivo, secondo i casi e secondo le circostanze, di fare incatenare e non incatenare il matto pericoloso. Si parla di catene, come vedete, o signori, e non di manicomi, e queste catene erano ad arbitrio del preside.

Si vede che il romanista, che fornì quel testo all'onorevole Ferri, o non lo lesse, o lo lesse male, perchè se lo avesse letto, o l'avesse letto bene, non gli avrebbe dato un arma, che combatte la sua opinione. (*Interruzione dell'onorevole Ferri.*)

Come non c'è!

Come non è latino!

Ecco il testo: *satis furore ipso puniatur et tamen diligentius custodiendus est, et si putabis etiam vinculo coercendus.* Questo è proprio il testo che si trova al frammento 14° del titolo 18° lib. 1° del Digesto *De officio Praesidis.*

Il *si putabis* dell'Imperatore Marco Aurelio corrisponde a capello con l'espressione dell'articolo 47 del progetto di Codice penale così concepito: " Il giudice può tuttavia ordinare che sia ricoverato in un manicomio criminale o comune per rimanervi fino a che l'autorità competente lo giudichi necessario. „ *Si putabis.* L'onorevole Zanardelli si è incontrato con Marco Aurelio. Il giudice penale, la Corte di assise non ha l'obbligo di ordinare il ricovero forzato nel manicomio, ma potrà mettere nel manicomio criminale l'individuo assolto per vizio di mente, quando lo stimerà conveniente.

È un provvedimento d'ordine amministrativo, un provvedimento d'ordine di polizia preventiva, ed il giudice appena lo ha dato cede il posto all'autorità amministrativa competente per aprire e chiudere le porte dei manicomi.

Io non voglio insistere più oltre sopra queste osservazioni, e passo avanti a quelle altre censure che sono state mosse al titolo, o alla parte dei delitti.

Non posso però prima di lasciare l'argomento delle pene di dire una parola sopra quello che fu chiamato lo sconto del tanto per cento per colui che commette molti reati, o per il reiteratore, e sopra il capo del quale s'invocarono tutti i fulmini o meglio tutta la somma materiale delle

pene dovute a ciascun reato. Questa teoria, come tante altre, non è nuova, e fu chiamata la teoria del cumulo reale delle pene. Se ne fa autore Ulpiano, che non era un positivista, ma un classico di buona lega, il quale diceva che la concorrenza dei delitti deve portare per effetto la concorrenza delle pene: *Nec enim delictum ob aliud delictum minuit poenam*. Si dovette però osservare, che il cumulo reale delle pene in molti casi era impossibile, perchè non si può addizionare nè quattro volte nè due la pena dell'ergastolo: nè si può addizionare due o tre volte la pena di venti anni di reclusione, senza infliggere pene d'un secolo o di mezzo secolo, le quali sono derisorie perchè oltrepassano i limiti della vita umana. Nè ugualmente si possono addizionare quattro o cinque pene dovute a quattro o cinque furti, senza uguagliare la pena di cinque furti a quella d'un omicidio, mentre non c'è alcuna proporzione tra la gravità d'un furto anche ripetuto, e la gravità d'un solo omicidio.

La legge non fa dunque alcuno sconto, alcuno abbonamento ai malfattori. Essa addiziona le pene quando lo può senz'alterare la natura delle pene e senza uguagliare nel castigo azioni tra loro diverse.

A questa stregua è stato fatto l'attuale progetto, come sono del resto tutti i Codici penali del mondo. La pena non può correre tanto, quanto corre il delitto. La pena a certo punto si arresta nel limite della libertà e della vita del colpevole, mentre la colpa ha sempre nuovi beni da distruggere, nuovi diritti da violare.

No, o signori, il progetto del Codice si può respingere per tutt'altri motivi, ma quelli che fin'ora furono sviluppati dai suoi avversari non consigliano davvero nè la rejezione nè il biasimo dato a questo disegno di legge.

Venendo ora alla materia dei delitti trovo che si sono fatte delle censure quà e là col solito sistema di passare e toccare.

Su questo argomento io sarò più breve, perchè la materia è stata già trattata da molti oratori, e molti ancora ne verranno, i quali hanno divisato di trattare argomenti intorno alla parte speciale dei reati.

Io mi limito solo a fare alcune osservazioni. Si è detto che il Codice ha insultato alla miseria ed alla nudità degli abitatori dei nostri fondachi e delle nostre soffitte punendo l'offesa al pudore.

In primo luogo osservo, che il titolo di offesa al pudore nel progetto del Codice non c'è. C'è l'oltraggio al pudore in luogo pubblico od esposto al pubblico.

Ora, o signori, è lecito il venire a dire che non si deve punire l'oltraggio al pudore, perchè ci sono i fondachi ed i poveri nudi? Sarebbe come dire, che non si deve punire il furto perchè ci sono i miserabili.

Se noi volessimo condannare per oltraggio al pudore quelli che stanno nei fondachi, quest'argomento varrebbe; ma noi non vogliamo condannare il povero nudo e l'ero, il quale mostra le sue vergogne senza fine di libidine, e per la sua triste miseria. Nessuno scrittore, nessun tribunale, nessun Codice, ha mai inteso l'oltraggio al pudore in questo senso.

Noi intendiamo condannare l'individuo, il quale insulta il pudore dei nostri figliuoli e delle nostre figliuole con la venere vaga o con la venere solitaria in un pubblico luogo, e fa in luogo aperto ciò che perfino gli Dei d'Omero e di Virgilio facevano in mezzo alle nubi. Che la pubblica economia e la pubblica amministrazione sventri pure i luridi quartieri delle città e porti via i fondachi. Là ci stanno infelici che non rispondono di oltraggio al pudore per la loro nudità, in faccia alla legge penale, perchè la loro nudità o la loro miseria, è la miseria dei nostri civili ordinamenti, ed è una voce di rimprovero contro la moderna società. Dall'altro lato però non si lasci inulta un'offesa che è un'offesa alla coscienza pubblica ed al diritto della società.

Si è inoltre osservato, che l'ubriachezza dell'omicida e del colpevole non deve essere una sua escusante, perchè è contraddizione punire l'ubriachezza, come facciamo noi nel Codice, e poi fare di questo reato una scusa a reati maggiori.

Con questa censura si confondono due cose che era molto facile distinguere. L'ubriachezza che noi puniamo non è la stessa ubriachezza che serve di scusa. Il reato d'ubriachezza è il reato della ubriachezza volontaria. La scusa dell'ubriachezza è la scusa dell'ubriachezza involontaria. I nostri logici non so con qual nome avrebbero battezzato questo ragionamento.

Si è da ultimo detto, che l'omicidio premeditato è trattato troppo severamente nel Codice. È il solito ritornello dei nostri avversari. Quando il Codice punisce gravemente, allora lo si censura perchè punisce gravemente; quando punisce lievemente lo si censura perchè punisce lievemente.

Eccone qui un esempio. Si dice che il progetto di Codice penale ha punito gravemente l'omicidio premeditato. E perchè? L'omicidio premeditato che cos'è poi in sostanza? È l'omicidio com-

messo da un individuo il quale dopo essersi invano dibattuto fra il sì e il no, dopo aver avuto la forza di resistere al primo impeto, finalmente cede alla forza della passione ed uccide. Quasi quasi bisognerebbe dare una medaglia al valor civile a questa brava persona che ha saputo resistere al primo impeto. È facile osservare in contrario, che l'individuo il quale si dibatte fra il sì ed il no, non premedita ancora. Quando il sì e il no nel capo gli tenziona, quando c'è la lotta fra la voce della mente e la voce della passione questo stato dell'animo non è la premeditazione. La premeditazione c'è quando il disegno è stato già formato, la deliberazione è stata presa e conclusa, e quando questa deliberazione è tenuta in serbo come un disegno da mandare ad effetto, quando sarà più facile, tenendo in non cale le minacce della legge, e facendo l'orecchio sordo alla voce della ragione che dice di non attentare al diritto e alla vita del proprio simile. Questo è omicidio di nequizia, omicidio fatto con animo freddo e patato, omicidio che merita tutta la severità del Codice penale.

Chi ha potuto resistere al primo impeto, ben poteva e meglio resistere alla tentazione quando la foga dell'impeto era passata. La Società non si può allarmare quando il reato è commesso per moto improvviso di animo; ma la Società si deve grandemente allarmare quando questo reato è commesso con matura riflessione, quando cioè è passato l'impeto, e la ragione ha ripreso il suo impero, e quando il tempo, il quale stende la sua grande ala su tutte le passioni e su tutte le piaghe dell'anima umana non riesce a piegare un animo indurito al criminoso proposito, e non serve che ad accendere più il fuoco che cova dentro. (*Bravo!*)

Si è detto che il Codice ha fatto bene a punire gli abusi del clero e siamo d'accordo.

Lo Statuto garantisce la libertà di religione, e le leggi penali puniscono in modo speciale coloro che attentano alla libertà del culto.

È giusto quindi che sieno puniti coloro che all'ombra di questa protezione si servono del loro ministero cioè dell'esercizio del loro ufficio, e delle loro funzioni religiose, per offendere i diritti dello Stato e dei cittadini.

Il mio egregio amico Gallo osservava che forse non sarebbe male studiare qualche cosa per rendere più chiaro il pensiero del progetto su questo punto, e diceva che questa formula non l'aveva saputa trovare.

Io sono con lui d'accordo nel credere che quelle disposizioni qualche ritocco potrebbero meritare.

Bonghi. Qualche!

Nocito. ... ritocco che non importi un'aggiunta, ma che serva a dare una dichiarazione più esplicita del pensiero del nuovo Codice. Io voglio che in tanta grave materia non si abbandoni alla giurisprudenza ciò che noi, fin d'ora, possiamo dichiarare.

Evidentemente, quando si vuol punire l'abuso del ministro del culto il quale eccita a trasgredire i doveri verso la patria, s'intende parlare di quei doveri che sono imposti dalle leggi; perchè le leggi penali non sono per loro natura la sanzione di doveri morali, ma di doveri civili.

La giurisprudenza, un giorno, potrà dire questo; come potrà dire che il turbamento della pace delle famiglie non è qualunque dispiacere, o qualunque dissidio domestico, del quale l'esercizio del ministero spirituale avrà potuto essere una causa occasionale. È chiaro che qui si tratta d'un vero disordine domestico: di figliuoli che abbandonano la casa paterna, e disprezzano l'autorità paterna, di mogli che si allontanano dai loro mariti, e misconoscono l'esercizio della legittima maritale potestà. È chiaro che qui non si tratta d'una critica scientifica delle istituzioni e delle leggi dello Stato, ma del vilipendio, cioè del disprezzo e della contumelia lanciata da colui che si serve del prestigio della funzione religiosa tutelata dallo Stato, per offendere e conculcare le istituzioni e le leggi dello Stato.

Che male però ci sarebbe se noi potessimo fino da ora stabilire che trattasi dei doveri nascenti dalle leggi, verso la patria? Si capisce che non c'è dovere, che non nasca da una legge; ma chiudiamo la bocca a coloro, i quali credono di vedere una persecuzione, in ciò che non è altro se non l'esercizio della potestà civile chiamata a reprimere gli abusi di tutte le potestà che essa conferisce, o che essa tutela e protegge? Non punisce forse la legge altri abusi, come quelli dei mezzi di correzione e di disciplina nei genitori e nei tutori, e gli abusi degli ufficiali pubblici?

Rendendo più chiara la legge, non si potrà più dire che il prete, il quale eccita alla renitenza alla leva il chierico chiamato alla coscrizione, o che persuade il figlio a non convivere col proprio padre perchè scomunicato, non violi in modo speciale i doveri verso la patria e non turbi la pace delle famiglie eccitando a violare i doveri o i diritti che nascono dalle leggi dello Stato.

Bonghi. C'è l'articolo 238.

Nocito. Non so che cosa dice l'onorevole Bonghi.

Bonghi. Dico che per quello che le bisogna, c'è l'articolo 238.

Presidente. Non facciamo conversazioni.

Nocito. Ma l'articolo 238...

Presidente. Vada avanti nel suo discorso, onorevole Nocito; non badi alle interruzioni; altrimenti non si finirà più questa discussione.

Nocito. È l'apologia dei reati...

Bonghi Chiedo di parlare per fatto personale.

Presidente. Ma che fatto personale! È strano che Ella invochi il diritto di parlare, dopo avere interrotto.

Nocito. È l'apologia dei reati...

Presidente. Continui il suo ragionamento, onorevole Nocito; e non badi alle interruzioni; altrimenti, non è più possibile giungere alla fine di questa discussione.

Nocito. L'articolo 238, citato dall'onorevole Bonghi, dice: " Chiunque, pubblicamente fa l'apologia di fatti qualificati delitti dalla legge penale, od incita alla disobbedienza delle leggi, ecc. "

Questo articolo però, onorevole Bonghi, è il reato comune, quello cioè che tutti possono commettere senza essere rivestiti di carattere ecclesiastico. L'articolo 174 punisce invece l'abuso della funzione religiosa, o del ministero ecclesiastico.

Del resto il fare l'apologia di fatti qualificati delitti non è la stessa cosa che lo eccitare a disubbidire alle leggi, ed ai doveri che esse impongono verso la patria.

Da ultimo non tutti i fatti indicati negli articoli 173 e 174 sono delitti; perchè la fanciulla che persuasa dal prete abbandona la casa paterna per chiudersi in un convento non commette un delitto, ma commette un delitto il prete che la persuade a fuggire dalla casa paterna.

Nessuno certamente vorrà punire il prete perchè censura il divorzio o l'istituzione del matrimonio civile. Ma quando questo prete vilipende questa istituzione e dice che è un concubinato, e persuade così la moglie ad allontanarsi dal marito, e benedice per fino altre nozze tra lei ed un adultero, allora s'impegna la lotta tra le leggi della chiesa e le leggi dello Stato, tra la potestà civile e la potestà ecclesiastica; ed in questa lotta il prete che vuole fare il prete e dimentica i doveri del cittadino, può certo dalla chiesa essere dichiarato un santo ed un martire, ma non può dallo Stato pretendere l'impunità, e dove cadere sotto la sanzione della comune legge penale.

Procedo oltre, o signori, perchè i miei amici mi dicono che l'ora è tarda, e bisogna tirare innanzi. (*Si ride*). Si è detto, che il reato di abbandono dei fanciulli è un reato che è stato mal compreso e mal figurato dal disegno del Codice. Ebbene, io non vi voglio dare il fastidio di rileggermi i relativi articoli del nuovo Codice pe-

nale; ma vi dirò, prima di tutto, che in questo argomento c'è un positivo progresso nel Codice, che voi dovete accettare: perchè, mentre l'attuale Codice penale contempla solo l'abbandono dei fanciulli, col disegno del nuovo Codice penale viene esteso il concetto dell'umanismo, e meglio tutelato il dovere domestico. Difatti, sono colpevoli di abbandono non solo quelli che abbandonano i fanciulli; ma coloro che abbandonano gli infermi ed i vecchi impotenti; coloro che abbandonano quelle persone verso le quali sono legati da obblighi d'alimenti, lasciandole alla pubblica carità, e così moltiplicando il numero dei mendici, dei vagabondi, dei poveri.

Questo è un alto, è un sublime concetto per il quale si vede, e ne potrei moltiplicare gli esempi, come il nostro classicismo è per lo meno un classicismo progressivo, e come se da un lato cadono dall'albero alcune vecchie fronde, ed alcuni vecchi reati, sorgono dall'altro alcuni nuovi reati col più chiaro sentimento del nostro diritto e con la più larga conoscenza del nostro dovere.

Anche però su questo punto hanno esercitato le loro armi i nostri critici, ed hanno osservato che era una pena troppo mite quella stabilita dal nuovo Codice negli articoli 367 e 368. È facile però osservare, onorevoli colleghi, che le pene dell'abbandono come violazione dei diritti familiari, dei diritti d'alimento, devono essere assolutamente diverse dalle pene d'abbandono collo scopo di uccidere, o di far morire.

Quest'ultimo caso non è compreso nella figura dell'abbandono, e rientra nella figura della complicità in omicidio doloso, perchè l'esposizione o l'abbandono in tal caso non è che un modo di uccidere più barbaramente. Il nuovo Codice ha invece nella figura dell'abbandono compenetrata la figura dell'omicidio colposo quando ha considerata la circostanza che dal fatto dell'abbandono nasca la morte di colui che è esposto, od abbandonato. Ora anche per questo reato non è piccola pena la reclusione da cinque a dieci anni, la quale viene aumentata d'un terzo, cioè può arrivare anche sino a quindici anni, quando l'abbandono è fatto in luogo solitario, in modo che sia più grave il pericolo e più prevedibile il danno, o quando sono i genitori che abbandonano od espongono i figli.

Sono state pure censurate le disposizioni relative allo sciopero sol perchè l'onorevole Zanardelli ha punito tra i fatti d'attentato alla libertà del lavoro anche la semplice minaccia. Io credo invece che di quelle disposizioni gli scioperanti dovrebbero essere contenti, perchè lì non è pu-

nito lo sciopero, cioè l'esercizio collettivo del diritto di non lavorare quando gli operai credono d'averne il diritto ad una maggiore mercede, o di lavorare a più eque condizioni. Il progetto di legge ha punito gli attentati alla libertà del lavoro, i quali possono essere fatti tanto contro coloro che non vogliono lavorare, come contro coloro che non vogliono darsi allo sciopero. La libertà è positiva e negativa insieme: sta nel fare, come nel non fare; e nel parlare degli attentati alla libertà il progetto non è censurabile per avere punito la minaccia. Sanno tutti che alla libertà si attende non solo con la violenza fisica, ma ancora con la violenza morale, e che la minaccia è la figura della violenza morale, della quale non poteva assolutamente passarsi un Codice senza sconoscere le più elementari e comuni forme dell'attentato alla libertà del lavoro.

È stato osservato da un altro oratore, l'onorevole Pellegrini, che un'altra figura di reato merita di essere ritoccata, o meglio soppressa, la figura dell'ingiuria al Re ed ai membri della sua famiglia. Non pareva all'onorevole Pellegrini che l'ingiuria al Re in privato dovesse essere suscettiva di pena, giacchè spesse fiate coteste ingiurie, come quelle d'un padre che va a presentare il figlio al Consiglio di leva, o del contribuente che va a pagare l'imposta, non sono altro che

Parole di dolore, accenti d'ira.

L'onorevole Pellegrini doveva però osservare, che nei reati d'ingiuria contro il Sovrano, o contro i membri della famiglia reale, il Pubblico Ministero non può procedere d'ufficio, ma secondo il progetto è necessaria l'autorizzazione del ministro di grazia e giustizia; il quale evidentemente, trattandosi di fare cosa che non lo riguarda direttamente, non può non prendere gli ordini superiori.

Dunque non c'è nessun pericolo che si possa spendere il magistrato punitivo per cose che non siano degne di considerazione superiore, e nelle quali lo strepito del processo è maggiore senza dubbio del male del reato. Ci saranno principi italiani i quali sapranno all'occorrenza ripetere quella famosa costituzione dell'imperatore Teodosio, che il nostro Metastasio tradusse:

... Se il mosse
Leggerezza nol curo;
Se follia lo rimpiango, e se in lui sono
Impeti di malizia io gli perdono.

Ve l'ho detto in versi perchè la costituzione latina è un po' lunga: è la costituzione: *si quis imperatori maledixerit*, che trovasi nel titolo VII, libro VIII del Codice giustiniano, alla quale ap-

punto si è ispirato il nuovo Codice nello stabilire che per questi reati non sia possa procedere senza autorizzazione. Teodosio ordinava infatti, che prima di procedere contro questi reati si aspettassero i suoi ordini, perchè egli potesse autorizzare il procedimento secondo le persone e le circostanze: *Unde integris omnibus ad nostram scientiam referatur, ut ex personis hominum dicta pensamus, et utrum praetermitti an exsequi rite debeat censeamus*. Questo istituto dell'autorizzazione era però solo tra noi nella legge della stampa, la sola che contemplasse le ingiurie al Re ed ai membri della reale famiglia.

Si è detto inoltre dall'onorevole Della Rocca, che anche nella figura della cospirazione il disegno di legge è errato.

È questa un'ultima osservazione che or ora ha fatto nel suo discorso il mio egregio amico, l'onorevole Della Rocca.

Egli ha osservato che nella definizione della cospirazione, oltre all'accordo ed al concerto sul fine il nuovo Codice non chiede altro, ed ha quindi dimenticato l'accordo sui mezzi. Egli osservava che persino nel Codice penale delle Due Sicilie si era parlato del concerto sui mezzi come elemento necessario a costituire il reato.

Osservo in primo luogo, che nel Codice penale delle Due Sicilie è pur vero che si diceva esistere la cospirazione quando c'era il concerto sui mezzi. L'articolo 125 di quel Codice diceva "La cospirazione esiste nel momento che i mezzi qualunque d'agire sieno stati concertati e conchiusi." Questa disposizione però fu scritta per risolvere una questione dibattuta nella giurisprudenza, se cioè per esserci una cospirazione i mezzi concertati dovevano essere idonei all'azione. Per quel Codice bastava qualunque mezzo.

Il nostro progetto per ciò che riguarda l'idoneità dei mezzi ha creduto di rimettersene ai principj generali, i quali come non puniscono il tentativo quando è fatto con mezzi inidonei, così non potrebbero punire la cospirazione, che è qualche cosa di meno, quando i mezzi concertati non hanno efficacia di sorta alcuna.

Da ciò per altro non sorge che dalla definizione della cospirazione si sia voluto escludere il concerto sui mezzi.

Se l'amico onorevole Della Rocca si fosse presa la pena di leggere integralmente la relazione ministeriale avrebbe veduto come l'onorevole ministro Zanardelli accetta su questo punto una modificazione che aveva introdotta l'onorevole Pessina nel primitivo progetto dell'onorevole Zanardelli del 1883.

In quel primitivo progetto si parlava soltanto di *risoluzione concertata*. L'onorevole Pessina nel suo progetto vi aggiunse la parola *conchiusa*; talchè la cospirazione venne definita la *risoluzione d'agire concertata e conchiusa*.

L'onorevole Zanardelli ha accettato questa modificazione dell'onorevole Pessina, per rendere più chiaro ed esplicito il reato di cospirazione, che del resto è una forma eccezionale di delinquenza che non tutti vogliono punita.

Ora da questo concerto, da questa conclusione non può essere escluso evidentemente il concerto dei mezzi. La stessa risoluzione non s'intende senza pensare ai mezzi e senza stabilirli. Il risolversi è lo eliminare ogni difficoltà ed ogni dubbio, il risolvere la questione essenziale ad ogni progetto, quella cioè relativa ai mezzi, e quindi non vi è risoluzione se non vi sono inclusi anche i mezzi.

Che risoluzione, che conclusione volete che sia la mia di fare il giro del mondo insieme ad una brigata di amici quando ci mancano i quattrini, e non abbiamo pensato ai quattrini?

Dunque la risoluzione, il concerto, la conclusione, deve abbracciare tanto lo scopo come i mezzi: ed anche nell'attuale Codice penale il quale definisce la cospirazione per la risoluzione d'agire concertata e conchiusa gli scrittori hanno inteso questa conclusione e concerto, come un accordo completo sul progetto criminoso tanto relativo ai mezzi, come relativo al fine.

Il concerto non s'intende quando c'è la disarmonia o quando mancano ancora altre note a fare il concerto e l'armonia, cioè quando l'accordo caduto sul fine non è ancora completo, perchè manca l'accordo sui mezzi. L'onorevole Zanardelli ha provveduto a ciò riproducendo in sostanza, il testo dell'attuale Codice penale sardo, il quale adopera la frase *risoluzione d'agire concertata e conchiusa*.

La materia della cospirazione mi fornisce, o signori, un argomento per dimostrare quanto assurde ed infondate siano le censure che si muovono a questo progetto di Codice quando si dice che esso ha lasciato senza sufficienti garanzie le istituzioni costituzionali, fra le quali sono senza dubbio il Re e la famiglia reale, nella quale è la legge di successione al Trono, e che per ciò trovasi legata alla stessa istituzione del Principato.

L'onorevole Mancini col suo progetto di Codice penale non puniva la cospirazione se non quando fosse stata accompagnata da atti preparatori. Non bastava il concludere ed il concertare anche i mezzi; egli voleva qualche cosa di più: voleva che

almeno si fosse uscito dal campo spirituale dei pensieri e delle parole con qualche atto di preparazione. L'onorevole Zanardelli ha abbandonata questa disposizione proposta dal Mancini e dalla Commissione ministeriale, della quale io pure faceva parte. E notate che la proposta della necessità degli atti preparatori per la punibilità della cospirazione era stata fatta dal sommo Carrara, che fu relatore per la Commissione di questa parte del progetto.

Non è ora il caso d'entrare in questa discussione. Io però ho voluto citare questo fatto per dimostrare quanto sia infondata l'accusa, che cioè in questo progetto di Codice rimangono senza sufficienti garanzie il Re e le auguste persone che compongono la famiglia reale.

Le prove per combattere quest'accusa s'incontrano ad ogni passo. Il Codice penale sardo non puniva in modo speciale le ingiurie al Re ed ai membri della famiglia reale. Essi erano parificati a tutti gli altri cittadini. La sola legge sulla stampa contemplava in un modo speciale questi reati. Ebbene, l'onorevole Zanardelli col suo progetto ha riempito questa lacuna, ed il nuovo progetto tutela sempre in modo speciale non solo la vita, l'integrità personale e la libertà del Re e della sua famiglia, ma ancora l'onore, che è bene prezioso ancora.

Un'altra cosa io ho trovato in questo Codice per ribattere codesta accusa; vi ho trovato una figura che la scienza stigmatizza come aberrante da ogni principio di giustizia e di giure penale, la figura dell'attentato; figura mostruosa perchè in essa sono contemplati non soltanto l'omicidio consumato, l'omicidio mancato, tentato, le ferite gravi, lievi o lievissime, ma le percosse, o signori, le vie di fatto e qualunque siasi violenza operata non soltanto contro il Principe augusto ma anche contro un suo più lontano congiunto che faccia parte della sua famiglia, ed anche quando questa leggiera violenza o via di fatto non sia stata animata da alcun pensiero politico.

Il Codice penale toscano benchè fosse il Codice di un Governo assoluto, distingueva le ferite dalla percosse e dalle vie di fatto, l'omicidio tentato dall'omicidio mancato, perchè credeva che aggruppando nella stessa figura di reato e colpendo con la stessa pena cose assolutamente diverse si venisse a dare un incentivo ad un maggior reato.

Questa distinzione tra fatti criminosi di diversa importanza voi la trovate, o signori, perfino nel Codice austriaco e nel Codice ungherese, e nel Codice olandese; e tutti i Codici penali che si sono

pubblicati in questi ultimi anni in Europa distinguono fatto da fatto, cosa da cosa. Come adunque si può dire che questo progetto di Codice penale è non soltanto democratico, ma anche demagogico?

Se io volessi discutere su questa parte, che altri ha lodato come perfetta, avrei da dire molte e gravi cose, dalle quali mi astengo, perchè mi preoccupa il pensiero che questo Codice sia approvato, e perchè sono persuaso che là dove i pregi abbondano non è da far caso di pochi difetti, memore della sentenza d'Orazio: *Ubi plura nitent in carmine, non ego paucis offendar maculis*.

Un'altra osservazione è stata fatta al progetto, con la quale si proclama l'impunità dello spergiuro in causa civile. L'onorevole Della Rocca si fece testè banditore di questa dottrina osservando, che colui il quale si affida all'altrui giuramento per fare decidere una controversia civile è un contraente che deve subire le conseguenze del fatto suo. La Società in tutto questo non c'entra. Mi permetta l'onorevole Della Rocca che io non spinga il ministro guardasigilli a correggere questo punto. Io credo che lo spergiuro non è soltanto una violazione *del patto* fra i litiganti, ma è anche la violazione del dovere di dire la verità alla giustizia sociale davanti alla quale si fa il giuramento. Lo spergiuro non offende solo il diritto privato del litigante ma offende la maestà del giudice che registra in un verbale il suo giuramento dopo che venne pronunziato alla sua presenza. La punibilità dello spergiuro è fondata sullo stesso principio, sul quale è fondata la punibilità della falsa testimonianza.

Bisogna sempre dire la verità davanti alla giustizia, e poco importa se la verità ce la cerca il giudice per un interesse pubblico, o ce la cerca l'attore od il convenuto per l'interesse d'una lite civile. Colui che spergiura non inganna solo il litigante ma inganna anche il giudice, e calpesta quella fede e quella fiducia che è il vincolo degli uomini, e la base del consorzio civile.

Ora, o signori, con queste poche osservazioni ho finito il mio dire. Io vi prego di ricordare che, inaugurando la presente sessione, l'augusto Principe che ci regge dichiarava solennemente al Paese che questa sessione avrebbe dato all'Italia l'unità di un Codice penale. Il figlio dell'augusto Vittorio Emanuele eseguiva in questo punto una parte di quel testamento che più volte avea fatto davanti alla Camera elettiva il primo re d'Italia.

Voi, o signori, siete i custodi di questa parola

reale, e di questa promessa che lega il Re al popolo.

Noi da molto tempo assistiamo a questo tremendo spettacolo, che mentre una disposizione statutaria proclama che tutti i cittadini sono eguali in faccia alla legge, mentre questa disposizione statutaria noi la troviamo scritta perfino sulle pareti della più umile pretura come simbolo della libertà e della giustizia, questa parola o signori è stata lasciata in oblio per tanto tempo da noi che dobbiamo essere i custodi della libertà e della giustizia.

Se vogliamo, o signori, che tutti sieno eguali in faccia alle leggi facciamo che le leggi sieno eguali per tutti. Questo è il momento, o signori, di fare il compimento di quell'unità che costò tanti sudori ai nostri padri. Essi fecero l'unità con le armi, noi la faremo con le leggi; e mentre il Vaticano con un'allocuzione di ieri in concistoro segreto ci fulmina ancora una volta perchè noi osiamo mantenere i diritti della potestà civile, e ci chiama a Canossa, noi rispondiamo andando all'urna. (*Approvazioni — Parecchi deputati vanno a stringere la mano all'oratore*).

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Berio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Berio. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge, provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto in Liguria.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione del disegno di legge relativo al Codice penale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuccia.

Cuccia. Onorevoli signori, l'onorevole Bonghi, non ostante la sua alta competenza e la sua grande dottrina, sentì il bisogno di dire che egli interveniva nella discussione intorno al Codice penale perchè il suo degno amico, il professore Giorgini, gli aveva detto che la scienza del diritto penale è scienza facile ed accessibile a tutti.

Io, che non sono dell'opinione del professore Giorgini (perchè se questa scienza fosse veramente accessibile a tutti, io non comprenderei per quale ragione sieno venuti in tanta fama il Beccaria, il Filangeri e Mario Pagano e perchè

sieno così altamente stimati in Italia e fuori il Carrara, il Mancini e il Pessina) io, ripeto, sento il bisogno di dichiarare innanzi tutto che provo una grande trepidazione a prender parte a questa discussione, perchè il tema intorno al quale essa si aggira mi sembra elevato, difficile e superiore alle mie forze.

So pur troppo che, nella materia regolata dalla ragione penale e che tocca così da vicino le umane debolezze, molti sono i dilettanti, e poi le cronache giudiziarie delle quali riboccano i giornali forniscono argomenti ai discorsi che ogni sera si fanno nei caffè e nei pubblici ritrovi, dove ognuno si crede lecito di esprimere il suo parere sopra la maggiore o minore opportunità di un sistema di diritto penale.

L'essere i dilettanti di questa scienza più numerosi di quelli che possono trovarsi nelle scienze esatte, e nelle scienze naturali ha fatto credere a qualcuno, che questa scienza sia la cosa più facile del mondo.

Però, signori, io sono come voi convinto, che i dilettanti sono i guastamestieri di tutte le scienze, di tutte le arti o discipline, e che bisogna quindi non imitare il loro metodo di discussione, quando si voglia esaminare seriamente una materia come questa.

La discussione generale che da più giorni procede a gonfie vele, a me ha fatto una impressione che non voglio dissimulare alla Camera prima di entrare in argomento; e l'impressione è questa: che questa discussione che doveva e dovrebbe essere una discussione generale, si è fatta molto particolareggiata, ed in certi punti quasi casistica.

Io non so, se dal punto di vista pratico questo sia un bene o un male. Forse guardando le cose sotto il punto di vista del celere andamento dei nostri lavori, lo ritengo più bene che male; inquantochè noi avremo fatta anticipatamente la discussione degli articoli; prima che questa discussione incominci, e quindi potremo dire di essere alla metà dell'opera.

Però non posso a meno di dire, che la mia mente ripugna a tuttociò che è violazione delle regole di una discussione logica ed ordinata.

Orbene, l'ordine prescrive anzitutto, che una opera di questo genere debba esser esaminata prima nelle sue linee generali e poi nei suoi particolari.

Ma del resto e pur forza convenire che il metodo di discussione che è stato preferito, ha in quest'occasione il grande vantaggio pratico di persuadere l'assemblea che l'opera minuta e dif-

ficilissima dei singoli emendamenti deve essere più utilmente affidata al Governo. Imperocchè non dobbiamo dissimularci che, nelle assemblee, come la nostra, la discussione degli articoli, non sarebbe, in fatto di codificazione, grandemente proficua. E si sa, nelle grandi assemblee possono avere lunga e proficua discussione i concetti dominanti di un Codice, il sistema, l'indirizzo generale e non più.

Il lavoro minuto, direi quasi di mosaico della compilazione degli articoli, e della più esatta precisione delle formule, questo lavoro, o signori, va fatto dagli uomini specialmente competenti o, come dicesi, dai tecnici.

Ora i tecnici per ogni singola disciplina, in una numerosa assemblea non sono d'ordinario che in numero assai ristretto.

I colpi improvvisi di una maggioranza possono più facilmente guastare, che correggere l'opera di un Codice o ad ogni modo, salvo a tornare sulla questione io non ho intendimento di difendere o criticare la redazione di nessun articolo dell'attuale disegno del Codice. Io voglio tenermi nei limiti di una vera e propria discussione generale, interessando l'assemblea a non voler perdere di vista il nostro punto di partenza e il nostro punto di arrivo.

Il nostro punto di partenza è la necessità di uscire da una legislazione penale varia, contraddittoria, imperfetta.

Il nostro punto di arrivo è quello di dare all'Italia un Codice penale unico, che non faccia desiderare nessuno dei Codici che vanno ad abolirsi, che risponda ai bisogni del paese e ai progressi della scienza.

Se questa, o signori è la strada che ci è segnata dall'indole stessa dell'argomento, io debbo notare come la discussione generale, per quanto elevata e dotta, abbia in certi momenti smarrito la bussola, o per dir meglio, dimenticato completamente lo *statu quo*.

Imperocchè credo, che avendo un concetto chiaro e completo della legislazione attuale, non si possa a meno di riconoscere che il progetto, che ci è presentato dal Governo, e che è stato studiato dalla Commissione; a parte il prezioso acquisto dell'unità, volge in meglio ed in modo sensibilissimo, lo stato della legislazione penale in ogni singola regione d'Italia.

Ora, gli onorevoli colleghi, che parlarono fin qui hanno tutti accennato i difetti, che si rilevano in questo progetto di Codice, hanno fatto delle critiche minute, profonde, ammirevoli; ma nessuno, che io sappia, fino ad ora si è occupato delle

critiche, delle quali è suscettivo ciascuno dei Codici penali che imperano attualmente in Italia.

Imperocchè, è sempre utile ripeterlo, noi abbiamo, in materia penale, non una, ma tre Italie. Abbiamo l'Italia governata dal Codice penale sardo, abbiamo l'Italia retta dal Codice toscano e abbiamo finalmente l'Italia retta dal Codice sardo napoletano, cioè dal Codice del 1859, emendato nel 1861 da competentissimi uomini del napoletano.

Io non ripeterò quello, che da altri è stato osservato, che questo stato di cose durato più di un quarto di secolo è divenuto oramai intollerabile e se la forza dell'abitudine non fa comprendere a qualche italiano il gran male che in questo stato di cose si racchiude; certo è però che agli stranieri fa grande meraviglia e strappa loro espressioni d'incredulità quando apprendono per la prima volta che, viaggiando in Italia, si passa per diverse zone nelle quali impera una diversa legge penale.

Ma non è solamente il bisogno dell'unità che deve imporsi alla nostra coscienza e sorridere alla nostra immaginazione, ma quel che più monta, l'intrinseco perfezionamento del congegno penale con tutte le parti del Regno, che seguirebbe quando venisse accolto il disegno di legge dell'onorevole Zanardelli, risultato di tanti studi; opera a cui han messa mano le più chiare intelligenze e gli uomini più competenti del nostro paese.

Io non esito ad affermare che l'attuale disegno di legge con pochi emendamenti segnerà un progresso non solamente su tutti i Codici vigenti in Italia, ma anche su tutti quelli vigenti in altri Stati d'Europa, compresi i Codici recentemente promulgati in Germania ed in Olanda. E io credo che, approvato questo progetto di Codice penale avverrà quello che è avvenuto per il Codice civile e per il Codice di commercio, i quali hanno riscosso il plauso di tutti all'interno e all'estero.

Ed io invito, o signori, qualunque di voi a provarmi che esista in Europa un Codice penale al di cui paragone possa dirsi opera monca ed imperfetta, l'attuale progetto; se questa prova potrà esser data, io ne sarò contento perchè sarà questo un argomento di riflessioni e di studi non solo per me, ma anche per tutto il paese.

Ma se nessuno, signori, può dar questa prova, io credo di non esser nè profeta nè figlio di profeta, se insisto affermando che quando questo Codice diventerà legge sarò universalmente plau-

dito, come gli altri che lo hanno preceduto e che ho ricordati.

Quali sono i fini ai quali deve mirare una buona legge penale? Lasciando stare i criteri teoretici ed i sistemi diversi sul fondamento ultimo delle ragioni punitive, io credo che una legge penale sia buona quando raggiunga efficacemente questi tre scopi: primo, togliere al colpevole la volontà di ritornare al delitto ed in certi casi levargli per fino la possibilità di ritornarvi, se la traviata volontà si mostrasse incorreggibile; secondo, scoraggiare i male intenzionati e gl'inclinati al delitto dal commetterlo; terzo, infondere nell'animo dell'universale la fiducia nella sicurezza privata e pubblica.

La legge punitiva che venisse meno ad uno di questi tre fini sarebbe legge imperfetta.

Qui si presentano, l'una contro l'altra armate, le due scuole intorno alle quali la Camera ha sentito in questi giorni così dottamente discorrere: la scuola determinista, la scuola positiva antropologica, che ha avuto un dotto ed elegante interprete nel collega, onorevole Ferri, e la scuola così detta classica che è stata da un maggior numero di oratori affermata.

L'onorevole Ferri, agli occhi miei, ha un torto solo. Egli ha trattato il progetto di Codice presentato dall'onorevole Zanardelli con quel rigore eccessivo con cui la sua scuola vuole che si trattino i delinquenti nati.

Ma io non credo, o signori, che quel progetto meritasse questo trattamento; ed anzi, per dimostrare subito all'onorevole Ferri come io sia animato da migliori intenzioni, dichiaro che, difendendo il progetto del Governo, tratterò le idee e il discorso dell'onorevole Ferri con quella moderazione e con quella benevolenza con cui la sua scuola vuol che si trattino i delinquenti di occasione; (*Si ride*) perchè io fermamente credo che quel violento attacco al progetto Zanardelli, fatto dall'onorevole Ferri, il quale giunse perfino a dire che in questo progetto si annidano delle assurdità (cosa che io, veramente, non sapevo conciliare con la dichiarazione, da lui fatta in principio e alla fine del suo discorso, che avrebbe votato il progetto, perchè non capisco come si possano votare leggi assurde); questo attacco, dico, dell'onorevole Ferri potrebbe avere una spiegazione.

Questa spiegazione io la trovo in un opuscolo pubblicato pochi giorni addietro dal più dotto e dal più fiero sostenitore dell'antropologia criminale, il professore Lombroso, il quale chiede che sia ritardata l'approvazione del Codice penale, an-

che perchè fosse permesso alle nuove dottrine di avere più numerosi seguaci nel Parlamento. Ma io mi affretto ad osservare in contrario che se in questa Camera non abbiamo che un solo convinto ed eloquente difensore dell'antropologia criminale, ci sono invece moltissimi studiosi ed ammiratori di quella disciplina, ed ultimo tra tutti io mi onoro di appartenere a quel numero di studiosi che è convinto della utilità di quegli studi e dei grandi servizi che la nuova scuola può rendere al legislatore nella difficile opera, di prevenire e combattere il delitto.

Ma nello stesso tempo non credo, e forse non lo crede neppure il professore Lombroso, che la antropologia criminale sia giunta a tale sviluppo da informare un codice; che altro invece non possa pretendersi, oggi, se non che sia fatta ai risultati pratici ed ai criteri della scuola antropologica quella più larga parte che è possibile, senza radicale mutamento alle basi secolari del diritto punitivo.

E non solamente il Codice penale, ma anche le altre leggi ausiliarie, come la legge di pubblica sicurezza, debbono a mio giudizio profittare dei risultati dell'antropologia criminale ed utilizzarne i criteri per le riforme e le istituzioni attuabili.

Più in là non parmi si possa andare, senza pericolo di vederci trascinati dal rigore della logica a risultati che la coscienza del paese condannerebbe subito come stranezza e mostruosità.

Ecco perchè, al *troppo presto* dal professore Lambroso pronunziato contro l'attuale riforma devesi replicare che *troppo presto* la scuola sua vuole informata la legislazione nostra ai principii, che essa sostiene; e che, l'Italia non può aspettare più oltre la sua unificazione legislativa, per fare una più larga parte a dottrine e sistemi che possono brillare sulla cattedra e nelle riviste scientifiche e nelle conferenze pubbliche, ma che non hanno raggiunto quella maturità e quello sviluppo pratico che occorrerebbe per prendere corpo di leggi rispondenti alla coscienza del paese.

Lo stesso onorevole Ferri ha dovuto riconoscere che nell'attuale progetto è penetrato, come egli disse, qualche bagliore delle dottrine da lui seguite. Ed io di ciò, mi felicito. Se a lui ciò sembra poco, a me pare abbastanza, perchè si limita nella sfera dell'attuabile e che può efficacemente contribuire a ridurre la grande malattia del delitto, perchè anche senza essere sostenitori della scuola determinista, si può dire, che il delitto rappresenta una malattia sociale.

Ne io posso lasciar questo tema senza ricor-

dare che per quanto ci volessimo accostare alla nuova scuola, nel riconoscere che spesso il delitto può costituire, ed è la conseguenza d'una legge fatale dell'organismo umano, e dell'ambiente; per quante concessioni si volessero fare alla scuola suddetta, il risultato cui giunge ci costringe a rifar la strada o per dir meglio a non abbandonare l'antica strada come più sicura e più diritta, tanto ne verrebbe alterato il concetto del reato e del suo contrapposto l'azione virtuosa.

La malizia e la buona fede, il merito ed il demerito, il vizio e la virtù, la turpitudine morale e la grandezza eroica, non sarebbero più quello che sono nella coscienza dell'uomo. Ma diverrebbero tutte malattie da curare o semplici esquilibri delle umane facoltà.

E ciò sarebbe desolante.

Io sto con quelli che credono più efficaci queste idee, per il benessere sociale, che tutti i sistemi di antropologia criminale e di filosofia morale determinista.

Ma lasciamo questo tema delle due scuole, sul quale mi pare di aver detto abbastanza. E torniamo al Codice.

Il progetto che ci sta dinnanzi è esso degno della vostra approvazione?

Onorevoli colleghi, per rispondere a questa domanda bisogna porre a raffronto il progetto attuale coi Codici vigenti in Italia.

Io, per facilitare la dimostrazione, anzi per brevità di dire, sceglierò fra i vigenti Codici quello che ha un'autorità più larga nel paese: il Codice sardo che impera da Torino fino a Palermo, salve le poche modificazioni introdotte nel 1861 per le provincie del Mezzogiorno.

Ebbene, nessuno degli oratori che mi hanno preceduto ha pensato di presentare alla Camera in un quadro ristretto, le novità che il Codice nuovo apporta in confronto al vecchio, per vedere se in complesso queste novità migliorino lo stato della legislazione.

Esaminate in complesso, queste novità vanno divise, o signori, in due categorie: novità concernenti la parte generale, cioè: sistema della penalità, e novità per quanto riguarda la parte speciale, cioè: delitti di nuova creazione, e fatti cancellati dal novero dei delitti.

Nessuno può negarmi che a giudicare della bontà di un Codice, a tre cose bisogna principalmente attendere, cioè: al sistema penale in genere e poi alla più completa e più esatta enumerazione dei reati e finalmente alla distribuzione delle pene.

Sotto questo triplice profilo, il nuovo Codice

risulta a me di gran lunga superiore a tutti e due i Codici vigenti in Italia e specialmente al Codice sardo.

Eccone in breve la prova.

Nella parte generale il progetto presenta le seguenti novità: prima di tutto, abolite alcune pene che non erano più eseguite e che non si potevano eseguire; abolita cioè la pena di morte, la pena della relegazione e quella dei lavori forzati.

La pena di morte. Onorevoli colleghi, su questo punto mi trovo nella condizione di esporvi un caso di coscienza.

In teoria io fui sempre e sono tuttora convinto che la società abbia il diritto di disporre anche di questo mezzo di repressione del reato; o come l'onorevole Ferri direbbe, di questo mezzo di guerra contro il delitto. Se la società ha il diritto di imprigionare e di far morire lentamente nell'ergastolo il colpevole, ha pure il diritto di sopprimerlo, come dice la scuola positivista.

Lasciata da parte la questione accademica del diritto sociale sulla vita del colpevole, a me pare certo che a tale pena o strumento di difesa sociale, potrà rinunziarsi in qualche epoca ed in qualche luogo, ma non scomparirà giammai in modo generale ed assoluto dalle leggi dei paesi civili.

Infatti, o signori, noi non abbiamo qui una legge la quale valga a cancellare totalmente dalla nostra legislazione la pena di morte.

Noi discutiamo un Codice penale nel quale non si riproduce questa pena e, come vi dirò più tardi, io riconosco che si fa bene a non riprodurla, quando da molti anni il paese è stato abituato a non vederla eseguita; ma nel medesimo tempo la pena di morte resta nel nostro Codice penale militare.

Ed io sono convinto che la società, durante tempi tranquilli, come gli attuali, può fare a meno di questo mezzo contro il delitto, ma se venissero momenti di crisi; se il brigantaggio o l'anarchia facessero capolino, son di parere che per la sicurezza e per l'onore del paese, bisognerà subito tirar fuori dal Codice penale militare, con opportune estensione alla più infesta criminalità, la pena estrema.

In tali casi la sicurezza e la salute pubblica hanno esigenze più rigorose, più imponenti della disciplina militare.

Insomma, la mia convinzione riguardo alla pena di morte è questa: la sua cancellazione dal Codice è questione di opportunità, e che il ritorno o la comparsa di eccezionali condizioni sociali possano e debbano farle rimettere in vigore,

non essendo possibile, in caso di guerra aperta con certe forme di delinquenza, rinunziare a questo efficace mezzo di difesa sociale ed a questa proporzionata riparazione delle maggiori scelleraggini che possono funestare il sociale consorzio.

Io mi congratulo dunque col paese che per le attuali sue condizioni può dare questa lodevole soddisfazione agli abolizionisti.

È una soluzione pratica della vecchia questione accademica.

Auguriamoci che per lungo tempo il paese non abbia a pentirsene.

Ma se la salute pubblica lo richiederà se la sicurezza e l'onore della patria lo imporranno, non rialzeremo più la macchina *del signor Guillotin*, ma disporremo che la morte, militarmente eseguita, ci renda giustizia contro i maggiori colpevoli.

Approvando dunque il Codice, io non rinuncio alle mie idee antiabolizioniste, anche perchè quest'opera nel suo complesso mi presenta un gran numero di vantaggi e perchè nessuno può pretendere che tutte le sue idee siano riprodotte in un'opera come questa.

Se tale pregiudizio potesse aver la prevalenza bisognerebbe rinunziare assolutamente alla speranza d'aver un nuovo Codice penale.

Non vi ha alcuno forse qui dentro che non abbia una sua particolare convinzione, contraria a tale o tal'altra disposizione del Codice che abbiamo dinanzi. Chi, o signori, crede che non debba assolutamente figurare fra i reati il duello, chi crede non dover essere assolutamente punito qualunque abuso del clero, da altri si opina, che non debbano essere riscontrati da analoghe disposizioni penali gli attentati all'ordine delle famiglie, e chi vorrebbe riprodotte le pene entro le coalizioni pacifiche degli operai o capitalisti e via dicendo, ma tutti non possono essere contentati senza mandare in aria il Codice, dunque è obbligo di ciascuno che vuole il Codice di rinunziare a queste sue convinzioni particolari, per far sì che l'opera, che in tutte le altre parti e nel suo complesso risponde veramente al bene del paese, diventar possa una legge.

E difatti come possiamo dimenticare, che la questione della pena di morte è stata la causa principale, principalissima per la quale dopo 25 anni non abbiamo ancora in Italia un Codice penale unico.

Tutti coloro adunque i quali sono convinti della necessità e della giustizia della pena di morte, riflettano che ciò renderebbe impossibile,

chi sa per quanti altri anni, la unificazione legislativa e quindi concedano pure agli abolizionisti questo trionfo, poichè ne procurano un'altra all'Italia facendole conseguire l'unità del Codice penale.

Con questo criterio io ho messo in pace la mia coscienza, conciliando perfettamente le mie convinzioni antiabolizioniste, colla difesa del nuovo Codice.

I lavori forzati bisognava sopprimerli, e la legge che li sopprime fa ottima cosa. Prescindendo che quel sistema medioevale, barbaro, inutile della catena, che nulla aggiunge e nulla toglie all'intensità della pena, basta a giustificare tale riforma questa sola considerazione. Oggi i lavori forzati, quali sono ordinati nel Codice del 1859, dai delinquenti sono ritenuti pena minore della reclusione. E molti colpevoli di reati che, secondo il Codice, vanno puniti, colla reclusione, fanno voti perchè a forza di aggravanti potessero raggiungere i lavori forzati e se punibili coi lavori forzati, chiedono di aver negate le attenuanti per non discendere alla reclusione e perchè? Perchè la disciplina ed il modo di scontare la pena della reclusione sono assai più rigorosi di quelli dei lavori forzati, non ostante l'obbrobrio della catena.

Questa considerazione basta a me, e bastar deve alla Camera per essere convinta che la soppressione di queste pene escogitata dal ministro proponente il Codice, sia un atto che migliora sensibilmente il nostro sistema carcerario.

Anche la relegazione deve essere abolita.

Che cosa è la relegazione?

La detenzione nelle fortezze.

Ma dove sono le fortezze, nelle quali rinchiodere i condannati? Magari avessimo il mezzo di costrurre quelle che servono a difendere le nostre coste; certamente non costruiremo fortezze per rinchiodarvi i condannati, nè le vecchie fortezze disarmate sono oggi adatte, quindi la Camera non può rifiutarsi a cancellare, senza menoma esitazione, dalle pene, la relegazione al pari dei lavori forzati.

Rimangono la *reclusione* e la *detenzione*, pene parallele e adattabili ai piccoli come ai grandi delitti, delle quali, però, non dissimulo che dovrebbesi a mio giudizio elevare alquanto il minimo.

Senza scendere a dettagli sul punto come dal progetto sono disciplinate le due maggiori pene temporanee — detenzione e reclusione — e senza occuparmi delle altre novità introdotte in ordine al sistema della penalità in genere, cose delle

quali altri ha ragionato, dirò che la nuova codificazione porterà seco l'inestimabile vantaggio di rendere possibile colla maggiore divisibilità delle pene, la più esatta proporzione tra il delitto e la pena applicata.

La pena è una medicina, e come, o signori, pessima scuola medica quella è che prescrive che i medicinali debbano essere somministrati sempre a grandi dosi, così, quella legislazione la quale obbligava il magistrato ad aumentare o a diminuire le pene, secondo la stregua dei così detti *gradi*, obbligandolo a saltare da una pena di cinque anni, ad una di tre o di dieci, secondo che una circostanza attenuante veniva o no concessa questa era una legislazione irrazionale; la quale non solamente contraddiceva ai principii corretti della scuola classica, ma poteva essere, come è stata, in questa parte trionfalmente attaccata dai seguaci della scuola determinista.

Che cosa significa stabilire dei periodi più o meno lunghi di detenzione o reclusione da doversi applicare a gradi ai condannati senza possibilità di scegliere un giusto mezzo fra i gradi intermedi? Significa voler assolutamente imporre nella repressione del delitto un sistema tutto affatto convenzionale e cervelotico.

Ogni azione punibile portante lo stesso titolo, ogni reato avente lo stesso nome non può mai assimilarsi perfettamente o ritenersi egualmente grave e meritevole della stessa quantità di pena, secondo che sia commesso oggi da Tizio, e domani da Caio, ora in tali ed ora in altre circostanze.

Il convenzionalismo della scuola metafisica che considera il reato come un tipo che si riproduce in ogni caso concreto di delinquenza è secondo me il massimo degli errori che infetta il Codice sardo del 1859 ed i Codici stranieri modellati sullo stesso tipo. Bisogna considerare invece il reato come un fatto su cui influiscono mille modalità, secondo la persona che lo commette e le circostanze nelle quali fu commesso; ed allora, o signori, viene la conseguenza che è quasi impossibile di trovare due fatti delittuosi perfettamente identici; come non si trovano due faccie umane perfettamente somiglianti tra loro.

Quindi io, per parte mia, protesto altamente contro il desiderio, che ho sentito qui esprimere da qualche collega, dell'uguale trattamento penale per ogni colpevole responsabile dello stesso titolo di reato.

Se non risultano circostanze personali o reali le quali apportino una differenza qualsiasi nell'apprezzamento di due colpe dello stesso titolo,

io comprendo, che sarà giusto applicare la stessa pena.

Ma credo anche giusto e necessario che il magistrato il quale *ex sententia animi sui* ha trovato una qualunque diversità anche minima tra il fatto dell'uno e quello dell'altro, abbia facoltà di applicare una pena diversa a persone che abbiano perpetrato lo stesso reato; lo stesso, s'intende, per il titolo e per le circostanze legali che lo modificano, ma diverso in sostanza, per circostanze personali e materiali, che è impossibile di codificare; ma che l'acume del magistrato coscienzioso e dell'uomo d'esperienza sa ben distinguere.

Il diverso temperamento, l'età, il sesso oltre quei limiti dei quali la legge può interessarsi, i precedenti del colpevole, il grado della sua istruzione e quello di sviluppo delle sue facoltà ed altre mille più minute e diverse modalità, serviranno al giudice per adottare la misura della pena al fatto — e perciò l'immenso beneficio della massima divisibilità delle pene, e di quella che dicesi grande latitudine lasciata al magistrato.

Non è giusto dunque il ripetere: che essendo il reato lo stesso, e prevedendolo l'articolo del Codice la pena deve essere sempre perfettamente uguale! Anche nel sistema attuale, le Corti di cassazione hanno condannato come erronea questa teoria; ed hanno rigettato costantemente i ricorsi di coloro, i quali sono venuti gridando alla violazione della legge, perchè nello stesso fatto, due correi furono puniti con pena diversa per effetto dell'esercizio di quella ristretta facoltà di spaziare tra un massimo ed un minimo, che in certi casi il Codice del 1859 concede.

Ne mi fa sensazione il timore espresso da qualche collega, che con la soppressione dei gradi, e lasciando molta latitudine ai magistrati si avrà per risultato o il massimo rigore o la massima rilasciatezza. Ebbene io non credo che questo timore sia molto giustificato, non credo che si sia molto opportunamente in questo invocata la massima di Bacone: "*optima lex est quae minimum relinquit arbitrio iudicis.*"

Io dico, signori, che questa massima opportuna nella materia civile, laddove trattasi di regolare il mio ed il tuo, non è ugualmente savia ed adattabile alla materia penale.

Le colpe dell'uomo non si misurano col metro come si misura la terra, nè con formule aritmetiche come si misurano i valori che costituiscono il patrimonio privato; le colpe hanno infinite modificazioni e gradazioni spesso invisibili ad oc-

chio nudo, cioè dall'occhio non munito dello strumento di un'accurata e profonda istruzione processuale.

Lasciate dunque che il magistrato possa seguire colla scorta della legge, sin dove gli sarà possibile, queste diverse gradazioni del reato.

Ma i magistrati potranno abusare; potranno attenersi sempre al minimo o sempre al massimo. E questo che cosa significa? Il supporre che ci possano essere, e ci saranno, magistrati o rilasciati o eccessivamente rigorosi è lo stesso che supporre quello che non si deve supporre.

Io parto invece dal presupposto che l'Italia avrà giudici giusti e non amanti degli eccessi. Ad ogni modo provvederà, il Codice di procedura, al modo di correggere gli eccessi in un senso o nell'altro. Ma certo che per evitare l'abuso del magistrato, non dobbiamo pretendere l'abuso del legislatore che fissi *a priori* una pena inalterabile o quasi inalterabile per durata ai reati portanti lo stesso nome, quantunque differentissimi nel fatto pratico l'uno dall'altro. Ed un altro merito, signori, della nuova codificazione, che vi prego di aggiungere agli altri di cui ho già parlato, e per i quali il nuovo Codice è immensamente preferibile al Codice sardo.

Il nuovo Codice renderà impossibile quella irregolare ed impolitica confusione tra reati e reati, che per essenza sono e per ragione penale debbono tenersi gli uni dagli altri nettamente e profondamente distinti, intendo parlare dei delitti propriamente detti (secondo la scienza e secondo il progetto) e delle trasgressioni.

Oggi sotto l'impero del Codice sardo vediamo tuttodì trattati come trasgressioni di polizia alcuni fatti che sono delitti della specie più grave (crimini) e ciò per l'effetto delle circostanze scusanti ed attenuanti: mentre queste circostanze se hanno la potenza di diminuire la colpa e ridurre la pena, non hanno logicamente e non debbono politicamente distruggere l'essenza del fatto delittuoso, per farlo diventare una semplice contravvenzione.

Il Codice toscano, per questa parte, è assai più razionale e più giusto.

Il disegno di Codice che ci sta dinnanzi segue il sistema toscano e fa benissimo.

Ciò ne servirà anche per intendere e regolare meglio le statistiche penali.

Lo stato della delinquenza si argomenterà non dalle cifre quasi sempre alte delle trasgressioni, ma solo da quelle riferibili ai delitti, e non resterà più il dubbio che sotto alle condanne a semplici ammende od agli arresti si nascondano de-

litti che hanno avuto la fortuna di una punizione assolutamente irrisoria.

Dalla fondamentale distinzione delle due specie di reati (la così detta bipartizione) se ne avvantaggerà l'educazione morale del paese, abituandosi a distinguere dalle pene inflitte l'intrinseca moralità dei fatti puniti, se ne avvantaggerà la teoria della recidiva, e ne avrà anche miglioramento il tanto necessario proficuo istituto del *casellario giudiziario*.

Qualche oratore ha detto in questa discussione che il Codice nuovo ha il grave difetto di usare un linguaggio che quasi non si intenderà dal magistrato, di contenere delle formole, per comprendere, per applicare le quali avranno grandi difficoltà i magistrati ed i forensi.

Anzi l'onorevole Bonghi ha fatto un passo più avanti, ha domandato al ministro, come mai egli avesse pensato di fare un Codice, il di cui contenuto non risponde alla coscienza pubblica, anzi a questa ripugna.

Alla prima obiezione io mi permetterò di osservare, che la pretesa difficoltà di intendere e applicare le disposizioni del nuovo Codice è assolutamente inventata ed immaginaria.

È vero bensì il contrario, perchè nel testo del Codice nuovo si trova eliminata quasi completamente tutta la terminologia giuridica la quale poteva rendere oscuro il significato della disposizione penale a chi non fosse giurista di professione.

Nel Codice nuovo il reato è definito cogli elementi che lo costituiscono, nei fatti che lo compongono e ciò nella maniera la più chiara, la più precisa, la più completa che si possa desiderare.

Quanto all'altra accusa dell'onorevole Bonghi, che si è fatto cioè un Codice, che non risponde alla coscienza pubblica; e che si sono incriminate azioni e fatti che la coscienza pubblica non riprova, risponderò che anche essa è insussistente.

Ma che cosa significa il dire: fate un Codice che non risponde alla coscienza pubblica?

Che forse si improvvisa oggi per la prima volta un Codice penale?

Su per giù il gran fondo delle disposizioni penali, cioè, la massa dei fatti punibili è la stessa in tutti i Codici moderni. I Codici penali saranno più o meno precisi, più o meno corretti, più o meno esattamente ordinati, ma in nessun paese del mondo la coscienza pubblica ripugna alla codificazione penale, anzi è questa codificazione la più alta espressione della pubblica coscienza.

La coscienza pubblica vuol punito il delitto

e tutte le azioni, che ne hanno l'essenza e che portano con loro le tristi e dannose conseguenze del delitto.

Ecco il desiderato di tutti!

A me dunque pare strano che si invochi la coscienza pubblica contro il Codice; salvo ad esaminare se possa ricorrersi a questo argomento contro qualcuna delle sue disposizioni.

A me pare di no. Ad ogni modo ne ripareremo alla discussione degli articoli, se gli articoli dovranno essere qui dentro discussi uno per uno.

Limitiamoci per ora ad accennare che i Codici sono necessariamente imperfetti, quando sopra di loro passano molti anni; e sopra i Codici vigenti in Italia, sono passati trenta e più anni di vita moderna, che sono un periodo doppio della vita degli antichi; ed è manifesto che 30 anni o più che passano sopra un Codice, debbono metterne a nudo le lacune, che il legislatore, non potendo restare indietro al continuo svolgersi dei costumi e dei bisogni sociali, deve affrettarsi a colmare.

Il maggior merito dell'attuale progetto di Codice è che, pur riproducendo tutti i reati che il Codice del 1859 e quello Toscano, puniscono, salvo qualche singola eccezione, veramente reclamata dalla scienza e dalla coscienza pubblica, ha opportunamente aggiunto la punizione di alcune forma di delitto sconosciute ai vecchi Codici.

La Camera non può non aver presente in questa grave discussione quali siano le novità che il progetto del Codice ha introdotto per ciò che riguarda la più completa repressione del delitto; in altri termini, quali sono i reati di nuova creazione. Signori, invano cerchereste nel Codice del 1859 una disposizione la quale provvedesse intorno al grave fatto delle rivelazioni dirette od indirette a chiunque fatte dei segreti politici o riguardanti il materiale da guerra, le fortificazioni, le operazioni militari, ecc., ovvero che contemplasse integralmente e senza pericolo di scappatoie i gravissimi e dannosissimi fatti di spionaggio politico o di infedeltà di Stato. Ecco, signori, dei delitti della cui importanza nessuno può dirsi ignaro, perchè fatti anche recentissimi di questa specie hanno messo a rumore l'Europa. Le grandi potenze come la Germania, la Francia e l'Italia stessa hanno procurato di far leggi atte a riempire questa lacuna dei vecchi Codici. Chi, non ricorda la legge francese approvata in proposito nel 18 aprile 1886?

Chi può aver dimenticato la legge presentata il 10 marzo 1857 dall'onorevole Tajani che non

potè arrivare, ad essere approvata, per punire appunto lo spionaggio e la rivelazione dei segreti di Stato?

È vero, signori, che i fatti essendo avvenuti, si è cercato di rimediare, ma sapete come? Coartando le leggi attuali ed adattando a furia di analogie, alcune disposizioni, le quali riguardano materie certamente di assai minore importanza, per applicarle a questi casi di grandissimo momento.

Senza dubbio nel Codice penale del 1859 c'è un articolo che punisce colui il quale rivela il segreto di ufficio. Ma, signori, quell'articolo si applica alla levatrice, si applica al medico, si applica al confessore. Non è quella certamente la sanzione penale di cui dobbiamo servirci per punire coloro che tradiscono o compromettono ben più alti interessi.

È vero, o signori, che nel Codice penale attuale c'è una pena per coloro che i segreti di Stato rivelano al nemico. Ma la sicurezza dello Stato, non può contentarsi di questa sola sanzione. Non solamente i nemici non debbono esser messi a parte di segreti militari o politici, che possono talvolta compromettere la esistenza politica del paese, ma si deve impedire che ciò si faccia anche a pro degli amici ed alleati, dappoichè fatti simili, in qualunque modo affidati alla pubblicità ed a servizio di chicchessia, cessando di essere segreti diventerebbero elementi di debolezza e cagione di pubbliche sventure.

Dunque, o signori, chi può dissimularsi che un paese, una grande potenza come l'Italia, non può restare ancora qualche anno senza una legge penale che provveda a questi gravi reati? Chi può dire che non sia migliore il Codice nuovo del Codice vigente, quando nel Codice nuovo questo reato è punito mentre col Codice vigente esso rimarrebbe impunito?

Signori, non par vero, ma nell'Italia, paese che vive di vita libera da molti anni, nel Codice penale del 1859, come nel Codice toscano, non trovate una sanzione che provveda al caso di offese fatte al Senato ed alla Camera dei deputati. Ricordiamo tutti i fatti di quei forsennati che venuti qui alla tribuna pensarono, in diversi modi, d'insultare quest'Assemblea. Che cosa è avvenuto?

Facciamo un po' di storia contemporanea. I magistrati, impossessatisi di codesti fatti, furono obbligati, lasciatemelo dire, a torturare la legge. Il ministro guardasigilli, nella relazione, non usa questa parola che a me è permessa a lui no; dice semplicemente *coartare*. Sì, la legge vigente

dovette essere torturata per arrivare a punire questi strani e senza dubbio colpevoli fatti, ai quali ho accennato.

Chi ha dimenticato il fatto Cordigliani? Le pietre lanciate erano nè più nè meno che un oltraggio al Parlamento; ma l'oltraggio al Parlamento il Codice attuale non lo prevede e non lo punisce.

E allora si dovette dire: qui c'è una pietra lanciata; questa pietra non ferì nessuno, ma poteva ferire; dunque bisogna presumere l'intenzione di colpire al capo qualcuna delle persone che stavano dentro l'Aula legislativa; e quando, con intenzione di colpire al capo qualcuno, si lancia un sasso, c'è la manifestazione della volontà di ferire, che non essendo seguita da effetti, rimane un tentativo, e così venne accagionato il Cordigliani di un reato non commesso — il mancato ferimento — per punirlo del fatto commesso cioè, l'oltraggio alla Camera dei deputati non previsto dal Codice.

Se nel Codice sardo si fosse compreso quello che ora il progetto contiene, cioè che fra i reati punibili oltre l'oltraggio al singolo funzionario pubblico, ci può essere oltraggio ai depositari della sovranità nazionale quali sono il Senato e la Camera dei deputati; certamente, o signori, non si sarebbe dovuto ricorrere a quelle sottigliezze, a quei sofismi, per arrivare ad ammettere la colpa del Cordigliani; poichè quando accadono certi casi, che portano insiti, manifesti i caratteri di fatti delittuosi, se il Codice non provvede, il magistrato è quasi costretto a certe forzate e storte applicazioni, che sorprendono la pubblica opinione e fanno dubitare dei più saldi principii della ragion penale, tra i quali principalissimo quello che vieta l'interpretazione estensiva e l'applicazione per analogia delle disposizioni penali.

Dunque io credo che questa seconda creazione giuridica, chiamiamola così, sia da considerarsi come la correzione di un notevole difetto dell'attuale legislazione.

L'onorevole Ferri disse bene, quando accennò che, in un Codice penale, non si ha da fare questione di liberalismo; ma mi pare che abbia anche meglio risposto l'onorevole Nocito, quando diceva che non si farà questione di liberalismo, ma si deve pretendere che il Codice penale di un libero Stato, contenga sanzioni efficaci a difesa della libertà individuale, e se queste sanzioni difettano potrebbe darsi che la libertà individuale divenisse un vano nome, quantunque garantita dallo Stato fondamentale.

Ebbene, il disegno del nuovo Codice, colmando un'altra lacuna del vecchio, appresta una garanzia pregevolissima alla libertà individuale.

Difatti non esiste nel Codice del 1859 un articolo che risponda all'articolo 145 dell'attuale disegno, il quale prevede il reato della perquisizione personale arbitraria. Sì, o signori, un funzionario di pubblica sicurezza, un agente della pubblica forza si può permettere, senza che siavi nel Codice un articolo che reprima questo fatto come un reato *sui generis* (per quanto l'agente possa esporsi ad un rimprovero o punizione in via disciplinare), si può permettere, dicevo, di ordinare o eseguire una perquisizione personale con evidente abuso delle sue funzioni, senza averne ricevuto l'ordine dalla autorità competente, recando così scredito e molestia al cittadino che ne fu vittima e violandone qualche volta i segreti epistolari o di famiglia.

E, giacchè mi son venute a caso sul labbro le parole *segreti epistolari*, lasciatemi dire, o colleghi, un'altra cosa che in voi desterà grande interesse. Sapete voi come è regolata dal Codice del 1859 la questione del segreto epistolare e telegrafico? C'è una punizione per l'ufficiale postale, per l'ufficiale pubblico, che si permette di aprire una lettera a voi diretta, o un telegramma, senza averne diritto; ma non prevede (almeno così hanno deciso alcune Corti di cassazione) il caso che questo fatto, della cui gravità nessuno può dubitare, sia commesso da un privato, da uno che impiegato pubblico non sia?

Qualche tribunale ha cercato di fare un lavoro di applicazione estensiva del Codice, per punire anche il privato che, senza diritto, arbitrariamente, carpisca una lettera, o, avendola per caso nelle mani, l'apra e la legge. Ma le Corti di cassazione hanno resistito al tentativo di questi tribunali. (*Segni di diniego dell'onorevole Mel.*)

Sissignore! È inutile che neghi, onorevole Mel. Poichè nel suo repertorio Ella ha raccolto molte sentenze, appunto di Cassazione, le quali dichiarano che non costituisce reato il fatto di apertura di lettere commesso da privati.

Legga il repertorio suo, onorevole Mel. (*Ilarità.*)

Dunque, o signori, l'apertura di lettere, o telegrammi, arbitrariamente commessa da qualunque persona, è un delitto, e l'attuale condizione del nostro paese reclama che una pena per questo fatto sia comminata. A ciò non provvede il Codice del 1859; lasciate che si provveda col Codice nuovo.

È sempre al fine di tutelare la libertà indivi-

duale, ed i diritti che lo Statuto e le leggi garantiscono ai cittadini, nel Codice penale nuovo voi trovate, o signori, l'articolo 166 il quale punirà in modo più completo ed efficace, che oggi non accada, gli *abusi di autorità.*

Badate che i più gravi abusi dei pubblici funzionari formano oggetto di speciali disposizioni del progetto, ma il proponente ebbe lo scrupolo di prevedere che, nonostante la possibile diligenza, qualche abuso di pubblici ufficiali fosse sfuggito alle punizioni tassative del Codice; e perchè non rimanga la più lontana possibilità che il pubblico ufficiale, abusando del suo ufficio a danno del privato o del pubblico, potesse rimanere impunito per l'imperfezione, per l'incompletezza della disposizione legislativa, è stato scritto l'articolo 166. E la Camera, mettendolo in raffronto coi testi attuali, troverà che esso garantisce assai meglio la libertà privata ed il pubblico interesse contro l'abuso delle pubbliche funzioni e della pubblica forza.

Mel. Chiedo di parlare per un fatto personale.

Ferri Enrico. Per un repertorio personale! (*Ilarità.*)

Presidente. Continui, onorevole Cuccia.

Cuccia. E stando sempre nel terreno delle mancanze che possono commettere i pubblici ufficiali, argomento importantissimo, come già ho dimostrato, per la garanzia della libertà, io mi permetto di far notare alla Camera che gli articoli 169, 170, 171 e 172 del nuovo progetto, che riguardano le omissioni e i rifiuti di atti d'ufficio, le omissioni e i rifiuti di rapporti, e l'abbandono arbitrario dell'ufficio, completano nel modo più soddisfacente questa materia, che nel Codice del 59 è accennata appena, lasciandosi in esso impunito parecchie delle gravissime mancanze or ora accennate.

La libertà, non la semplice tendenza liberale che a un certo punto potrebbe accennare a rilassatezza, ma la libertà vera, la libertà civile, o signori, trova in questo Codice una garanzia solenne in una disposizione che finora ha formato oggetto delle discussioni eterne della giurisprudenza, delle affermative e delle negative dei tribunali, dei giureconsulti o degli avvocati, e che riguarda gli effetti giuridici dell'abuso o per dir meglio della provocazione del pubblico ufficiale nei casi di ribellione o di oltraggio.

I Codici vigenti danno luogo alla questione.

Il nuovo Codice sopprimerà questioni siffatte avendo adottato la soluzione più corretta e liberale, in quel senso che, come ha accennato anche

la relazione della Commissione, era la teorica sostenuta anche dal celebre Farinaccio.

In altri termini si afferma che qualunque abuso, qualunque provocazione del pubblico ufficiale farà sparire i titoli gravissimi di ribellione o di oltraggio, lasciando regolare i fatti dalla legge che riguarda le offese tra privati.

Fra le novità che questo Codice introduce, una altra ve ne ha che certo non deve passare inosservata, cioè il reato di *pubblica intimidazione*; il reato di colui che commette atti coi quali turba o allarma le popolazioni senza recare danni speciali.

Questo titolo di reato voi lo cerchereste invano nell'attuale Codice penale ed attualmente uno si può permettere di fare esplodere una bomba, un mortaretto e simili, nel silenzio della notte a fianco di edifici pubblici o nelle piazze e centri popolosi e così procurare un fuggi, fuggi, e lo spavento dell'intera città, senza assumere responsabilità alcuna innanzi al Codice dei delitti; potendo tutt'al più classificarsi l'azione tra le contravvenzioni di polizia.

Nell'interesse della buona amministrazione finanziaria e coerentemente alle più sane dottrine penali, circa il delitto di falso io credo, e la Camera non sarà di avviso diverso, che è giusto includere tra i delitti comuni, l'uso e l'esposizione in vendita delle carte bollate, delle marche da bollo, dei francobolli falsificati, della falsificazione dei fogli di pubbliche imprese e la contraffazione di marche di uffici pubblici e privati.

Ebbene questi fatti trovavano sinora una sanzione soltanto in leggi speciali ed erano puniti come semplici trasgressioni. Ma essi, sono invece dei veri e propri e gravi delitti di falso, degli attentati all'esistenza economica dello Stato ed ai legittimi interessi dei privati.

Non si tratta veramente di una novità qui; ma soltanto l'aver contemplato nel Codice questi fatti ed annesso loro il carattere di delitto, che prima non avevano, segna a parer mio un grande progresso della legge nuova sulla vecchia.

Di due altre novità di questo progetto di Codice non posso a meno di felicitarmi con l'onorevole guardasigilli, una delle quali era in ispecial modo reclamata dall'interesse pubblico; intendo dire del fatto di chi rimuove o distrugge o porta via per leggerezza o per lucro apparecchi destinati a riparare da pubblici infortuni.

Fatti di questa natura possono costar la vita a migliaia di persone, avere conseguenze incalcolabili; e non si possono davvero considerare come semplici trasgressioni o fatti di poco mo-

mento. Quindi ben provvede il legislatore quando a fatti di questa importanza per la pubblica incolumità ha fatto corrispondere la qualifica di delitto. Ed io mi felicito altresì col proponente di aver introdotto nel Codice un reato che in molte parti d'Italia, ripeto, non era affatto preveduto, il reato che ha definito l'articolo 393. Udite, o signori, quest'altra novità, e vedrete che non vi è motivo di lamentarsi che si sia creato un nuovo Codice.

Oggi, o signori, fra le possibili truffe è molto notevole questa che ha una certa frequenza in Italia. In seguito ad un contratto di assicurazione della casa, del magazzino, delle derrate esposte al pubblico il proprietario appicca l'incendio alla cosa assicurata nello scopo di carpire il prezzo da parte dell'assicuratore.

Ebbene l'incendio della cosa propria che non compromette la proprietà altrui è un fatto innocuo, è un fatto che non deve costituire reato, ma se l'incendio della cosa propria è rivolto a carpire precisamente il pagamento del prezzo assicurato è una pessima e dannosissima azione che doveva trovar posto tra i delitti, ed a ciò ben provvede il disegno che abbiamo sott'occhio.

Onorevoli colleghi, se il vantaggio derivante dalla nuova legislazione penale fosse solamente questo di colpire con pene più razionali e più giuste i reati che prevede l'attuale Codice e di aggiungere la punizione di fatti della cui delittuosa essenza nessuno dubita tranne che i Codici in vigore; io credo che questo solo bastar dovrebbe a rendere favorevoli al progetto stesso. Ma quello che si contiene in questo progetto è ancora più interessante ed ancor più degno di lode.

Tutti, o quasi tutti, i reati che l'attuale legislatore punisce si troveranno nel nuovo Codice più chiaramente e più precisamente caratterizzati in guisa da far venir meno una infinità di questioni che attualmente ingombrano migliaia e migliaia di pagine delle raccolte di giurisprudenza penale italiana, questioni tutte che verranno a sparire di fronte al nuovo testo. (*Interruzione*). È naturale; ne sorgeranno delle nuove, ma le vecchie questioni non le faremo più e ciò sarà tanto di guadagnato per la giustizia ed un poco anche per la mente dei cultori del diritto positivo.

Io non vengo a dettagli, ma se il potessi, sarei in grado di mostrare, come su cento delle più dibattute questioni sollevate dai testi vigenti del Codice penale, novanta, per lo meno, non avranno più ragione di esistere dopo la pubbli-

cazione del novello Codice, sicchè potremo liberare gli scaffali delle nostre librerie di molti in gombri di repertori che diverranno oramai superflui, salvo s'intende, a veder formarsi i nuovi!

Non vi dico poi i vantaggi della migliorata lezione dei testi, che renderà assai più difficili le scappatoje ingegnose, per dire che *reati* non siono certi *reati* o per dir meglio certi fatti che del reato hanno tutti gli elementi; e ciò per il pretesto di qualche insufficienza nella definizione contenuta nel Codice.

Potrei recare innanzi a voi un gran numero di esempi per convincere tutti che il nuovo Codice è meglio redatto di quelli che vanno ad abolirsi; ma mi limiterò ad un cenno leggendo un solo articolo del nuovo progetto di fronte a quello analogo del Codice sardo del 1859.

Trattasi del reato nelle scuole appellato *Vendita di fumo*.

L'articolo 313 del Codice sardo dice:

“ Colui che millantando credito od influenza presso un ufficiale pubblico od impiegato, fa supporre falsamente di averlo corrotto o guadagnato con danari o con doni o con promesse, sarà punito, ecc. ”

Ora è chiaro, non doversi dubitare del reato quando il colpevole avrà assicurato di poter corrompere un funzionario pubblico, e di potere ottenere dallo stesso un favore mediante la propria influenza, o mediante danaro che andrà ad offrirgli.

Senz'altro in questo caso vi sono gli estremi del reato.

Ebbene secondo il Codice del 1859, ciò non basterebbe, richiedendosi che il millantatore avesse inoltre asserito che il pubblico funzionario fosse stato di già corrotto e guadagnato, mercè doni o promesse.

Guardate invece l'articolo 193 del progetto e vedete quanto più corretta e precisa sia la nuova lezione dell'articolo, e riconoscerete la impossibilità che un tristo possa impunemente screditare la pubblica amministrazione e carpire danari ai gonzi pure astenendosi dal dire che la corruzione fosse già avvenuta.

“ Chiunque, millantando credito o aderenze presso pubblici ufficiali, riceve o fa promettere o dare a sè o ad altri danaro od altre cose come eccitamento o ricompensa della propria mediazione verso di essi, o col pretesto di dover comperare il loro favore (di doverlo comperare, non già di averlo effettivamente comperato) o di do-

verli remunerare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con multa da lire cinquanta a millecinquecento. ”

Questo ho voluto ricordare, come esempio particolare, ma questi esempi si possono ripetere a diecine per mostrare come il Codice attuale non si limiti soltanto ad ammettere fra i reati quei fatti che sono stati omessi o trascurati fino ad oggi, ma contiene anche una migliore definizione dei reati e la soluzione di tutte le questioni che le attuali leggi hanno sollevato a questo riguardo.

Dunque riassumendo, onorevoli colleghi, il Codice che discutiamo è infinitamente migliore del Codice vigente. Si rassicuri l'onorevole Della Rocca. No, noi non voteremo un Codice mediocre. I Codici ottimi si possono certamente immaginare nella repubblica di Platone, si possono immaginare dalla fantasia del poeta, ma Codici ottimi che non diano luogo a nessuna correzione, a nessun pentimento, non è possibile farne.

E ve ne darò una prova, onorevoli colleghi. Coloro i quali hanno messo mano a formare progetti di Codici nuovi, essi stessi, ritornando sull'opera loro, hanno trovato tante e tante cose da correggere.

Il primo progetto dell'onorevole Mancini quanto è difforme dal secondo. E lo stesso onorevole Zanardelli, che due volte si è accinto all'opera di un progetto di Codice, non ha dovuto la seconda volta correggere in alcune parti il suo primo disegno?

Dunque, onorevole Della Rocca, se anche a lei fosse dato di formulare un progetto ottimo, stia sicuro, dopo qualche anno tornandoci sopra troverebbe sempre da modificare e migliorare.

Lasciamo stare l'ottimo e cerchiamo il meglio possibile; e per ora contentiamoci del meglio che andrebbe perduto, se volessimo insistere ancora per la conquista dell'ottimo che non si lascerà mai raggiungere dalla mente dell'uomo.

Ora il disegno di legge, che il Governo ci presenta, in raffronto alla legislazione attuale, merita, o signori, questa qualificativa di essere evidentemente, e di gran lunga, migliore dello *statu quo*.

Ma non avete parlato, dirà qualcheduno del Codice toscano. Non ne ho parlato sebbene il Codice toscano io lo giudichi migliore di quello del 59, perchè quanto c'è di pregevole e di imitabile nel Codice Leopoldino è stato riprodotto nel disegno dell'onorevole Zanardelli. Ma per altro è innegabile che il Codice toscano non lascia

di avere molti difetti e non può più rispondere alle esigenze dello stato attuale del paese.

Di fatto, in questo Codice è punita la bestemmia, è punito il sacerdote che contrae matrimonio, è punito il colpevole di matrimonio tumultuario, ed altre disposizioni simili che non possono coesistere con una legislazione che distingue profondamente il peccato dal reato e che garantisce la libertà di coscienza e di culto.

Ecco le ragioni, per le quali non ho parlato del Codice toscano. Ma non avete parlato, mi si dirà, neppure del Codice delle provincie meridionali, o, per meglio dire, del decreto luogotenenziale del 1861. Non ne ho parlato perchè quel decreto non è un Codice. Quel decreto contiene modificazioni al Codice sardo, tutte, o quasi tutte introdotte, non solo per mantenere le tradizioni del diritto penale nel mezzogiorno, ma anche per affermare i progressi della scienza, di cui il Codice del 1859 non aveva tenuto conto.

Con questo programma la Commissione della Luogotenenza Napolitana deliberò le riforme che tutti sanno, e mi gode l'animo a questo punto di ricordare che la Commissione la quale deliberò queste modifiche merita di essere (lasciatemi dir questa parola) seguita sulla semplice sua autorità. I componenti di questa Commissione erano:

Pasquale Stanislao Mancini *presidente*, Vacca *vice-presidente*.

Componenti:

Raffaele Conforti, Michele Pironti, Giovanni De Falco, Gennaro De Filippo, Bernardo Giannuzzi Savelli, Enrico Pessina, tutto un vivaio di ministri guardasigilli del regno d'Italia, che hanno dopo, ad uno ad uno, onorato il seggio ministeriale. Ebbene questi insigni uomini, questi dottissimi penalisti ebbero a vedere che certe modificazioni dovevano essere introdotte nel Codice sardo. Se una raccomandazione devo fare al guardasigilli è questa: ch'egli voglia fare tutto il possibile perchè nessuno di quegli acquisti della scienza che ci vennero assicurati dall'opera concorde di quegli illustri giureconsulti, sia perduto per l'Italia.

Certamente se qualcuna di queste disposizioni riuscisse inconciliabile con l'organismo e con l'armonia del nuovo Codice non sarei io ad insistere perchè vi fosse ad ogni costo introdotta; ma io credo di non domandar troppo, domandando semplicemente al guardasigilli che voglia tener presente con occhio benevolo e con quel riguardo che meritano le innovazioni introdotte nel Codice sardo dalla Commissione napoletana.

Onorevoli colleghi, a me non resta che dire

una sola parola sul modo e sul tempo in cui potremo uscire da questa discussione.

Io ben ricordo che nel primo giorno in cui fu iniziata la discussione generale furono accennati da una parte e dall'altra parecchi desideri. Da una parte si disse: giacchè il Codice è venuto alla Camera deve la Camera esaminarlo ed emendarlo, se crede, articolo per articolo. Dall'altra parte si disse: il Codice sia giudicato dalla Camera, sia accolto o sia respinto; ma se accogliendolo la Camera sentirà il bisogno che certi emendamenti vi siano introdotti, che certi principii e certe teoriche siano tenute presenti, la Camera esprima la sua volontà, la Camera concreti le sue deliberazioni; lasciando che il Governo concreti sul testo dell'allegato gli opportuni emendamenti. Io non so se quest'ultima soluzione raccoglierà una grande maggioranza di suffragi, perchè la questione fu riservata alla discussione dell'articolo primo; ma io credo evidentemente, o signori, che prima di arrivare all'articolo 1° della legge la discussione dell'allegato deve esser terminata.

Presidente Non c'è dubbio onorevole Cuccia.

Cuccia. Io non saprei capire che quando arriveremo all'articolo primo della legge potessimo esser costretti a fare un passo addietro per ricominciare a discutere l'allegato. L'allegato o deve essere approvato in complesso o deve essere respinto; o deve essere adottato il sistema che gli emendamenti di cui l'allegato è capace e che la Camera nella discussione sua e con le sue deliberazioni ha accennati, debbano esser poi effettivamente introdotti nel testo del Codice dell'onorevole ministro.

Io non so, ripeto, a quale opinione la Camera vorrà acconciarsi. Giacchè ho facoltà di parlare sento il dovere di dichiarare a quale delle due opinioni mi acconcerò io. Lo dissi in principio e credo che non ci sia deputato che non lo senta in fondo della coscienza: le grandi assemblee legislative sono onnipotenti, ma la loro onnipotenza è, dalla natura stessa delle cose, limitata quando si tratta di fare un buon Codice.

Noi abbiamo una legge di circa 500 articoli. Ricordiamoci quali e quanti inconvenienti sono derivati, da improvvisi emendamenti, a leggi composte di un numero ben minore di articoli; ricordiamoci come è uscita dalle nostre deliberazioni la legge pei tributi locali; ricordiamoci come uscì dalle nostre deliberazioni la legge importantissima per l'autonomia degli istituti d'istruzione superiore, a causa degli emendamenti introdotti. Gli emendamenti non possono essere improvvisati e determinati con la formula, con la frase, con la

parola legislativa, precisa ed intangibile, che sia degna di un Codice.

Dunque, o signori, non è da ritenere che possano dirsi offese le prerogative della Camera, che si violi lo Statuto, quando la Camera proclama che l'opera minuta ed esatta degli emendamenti di una legge, che consta di un gran numero di articoli, anzichè farsi dal Parlamento, si faccia dal Governo, per incarico del Parlamento, con le norme generali e coi principii, che il Parlamento stesso può deliberare.

D'altronde, o signori, l'Italia ha avuto un Codice civile, ripeto, che è invidiato a noi da tutta l'Europa, e la Camera non lo emendò, articolo per articolo: io non credo che quel Codice civile avrebbe raccolto lo stesso plauso, e sarebbe risultato quell'opera pregevolissima che è, se allora ci fossimo impegnati ad emendarlo articolo per articolo.

Anche il Codice di commercio non fu dalla Camera emendato, articolo per articolo, ma essa diede facoltà al Governo di emendarlo; anzi si disse di migliorarlo, tenuti presenti i principii accennati e i risultati della discussione parlamentare.

Quindi io nutro ferma fiducia che il senno della Camera vorrà far trionfare quest'ultimo partito, cioè, che la Camera, con la discussione ed, occorrendo, con le sue deliberazioni, segni al Governo una traccia, ma non deliberi di scrivere essa l'articolo e di approvare la parola. Una parola di più, o una parola di meno, in una legge di second'ordine può esser cosa indifferente, ma una parola più o meno che corra inavvertitamente in un articolo del Codice penale, potrebbe compromettere l'armonia della intera legislazione; il che vorrà dire creare mille questioni dinanzi ai tribunali; vorrà dire fare sciupare i danari dello Stato, oppure recare inutili molestie ai cittadini.

E tutto questo, perchè c'è una parola buttata giù, in seguito ad una calorosa ed animata discussione.

D'altra parte, o signori, non si tratta di battere una via nuova; non si tratta di transigere su prerogative costituzionali. Non si tratta di battere una via nuova; perchè il Parlamento italiano ha già battuto questa via pel Codice civile e per quello di commercio; non si tratta di violare le prerogative costituzionali; perchè, se il Parlamento ha il potere d'investire il Governo della facoltà di pubblicare un Codice, credo che *a fortiori* debba avere il potere, e direi il dovere, di dire a questo Governo a cui affida tale

facoltà: vi raccomando di emendare quel Codice, prima di pubblicarlo; e, se la discussione da noi fatta vi avrà mostrato che qualche cosa in esso manca, o che c'è qualche cosa di soverchio, supplite al manchevole, togliete il soverchio; e, poi, riformate, rendete esatte le frasi; insomma pubblicate un Codice che sia degno di voi, degno del Parlamento, degno dell'Italia.

Ecco per quale ragione, egregi colleghi, io dicevo in principio: abbiamo fatto la discussione generale, ed a questa abbiamo unita la speciale; ciò non è stato secondo le regole ordinarie; ma è stato meglio che si sia fatto così; *bonum est*: noi, così, abbiamo abbreviata la via. Ebbene, quando questa discussione, generale e speciale ad un tempo, sarà compiuta, raccogliamone i frutti. Già io credo che il Governo, come chiunque segua questa nostra discussione, possa comprendere quali siano le idee che prevalgono; i principii che si vogliono mantenere intatti; le soluzioni che abbiano avuta la preferenza dal potere legislativo. Che se qualche intendimento, qualche principio che possa servir di norma generale della codificazione penale dovesse formare oggetto di un ordine del giorno o di una raccomandazione speciale, nulla vieta che quell'ordine del giorno si approvi, che quella raccomandazione si voti dalla intera Camera.

Naturalmente tutto ciò non costringe ad usare questa o quell'altra frase, imperocchè, prima che il Governo ponga mano alla redazione definitiva, bisogna che si pronunzi l'altro ramo del Parlamento, esso ha il diritto ed il dovere di esprimere anche le sue tendenze.

Io ritengo che la materia è talmente trita, il lavoro così maturo, che difficilmente si troverà in Senato una tendenza in contraddizione con quella della Camera. Io credo che sia passato il tempo in cui il Senato resisteva alla codificazione unica, appunto perchè ivi prevaleva ad ogni costo il concetto della conservazione della pena di morte, non ostante gli ordini del giorno abolizionisti votati dalla Camera.

Sbarazzata la via da questo ostacolo, non è possibile, o signori, che si manifestino, in generale, od in particolare, delle tendenze inconciliabili con quelle che hanno avuto ed avranno la prevalenza nella Camera.

E difatti io domanderò ai miei colleghi: quale è il fatto che non volete classificare come reato? Quale è il fatto che volete aggiungere alla categoria dei reati?

Facciamo questo esame con larghezza di mente

con ampiezza di vedute, con indipendenza di giudizio.

Ma questo, secondo me, non deve mai importare la formola di un' articolo e l'introduzione di un concetto che guasti l'economia del Codice o la approvazione di un'emendamento che renda eventualmente necessario il ritorno del Codice dal Senato alla Camera.

In altri termini bisogna conciliare la massima libertà di discussione e di deliberazione nel Parlamento, colla massima fiducia nel Governo di sapere incarnare nel Codice il pensiero, la volontà nel Parlamento stesso.

Ecco le ragioni per cui mi sono permesso di presentare alla Presidenza un ordine del giorno che contenga questi concetti, che affermi, da una parte, che la Camera non fa preghiare al ministro, ma che la Camera, come il Senato, tracciano norme, danno regole a cui il Governo deve uniformarsi; che la Camera si spoglia, per il vantaggio dell'opera, del penoso e pericoloso incarico di scrivere uno per uno gli articoli, gli emendamenti, ma essa ha fiducia che tutti i concetti che risulteranno dalle discussioni e deliberazioni nostre non contraddette in Senato con deliberazioni difformi, saranno fedelmente tradotti dal Governo nel testo del Codice quando si verrà alla definitiva redazione.

Con questa speranza, o signori, e col voto della più sollecita e della più splendida approvazione del Codice, io vi ringrazio della benevolenza adimostratami. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare per fatto personale, l'onorevole Mel. Accenni il fatto personale.

Mel. Il mio fatto personale sta in ciò che l'onorevole Cuccia di cui tutti abbiamo ammirato lo splendido discorso apologetico del progetto di nuovo Codice, avendo affermato certamente perchè tratto in inganno dalla sua memoria, che il Codice penale sardo-italiano del 1859 contrassegnato col nome del compianto Rattazzi, non racchiude veruna disposizione penale la quale colpisca il fatto di colui, che all'infuori dei casi contemplati nell'articolo 237, abusivamente apra o sopprima le lettere o pieghi diretti ad altri e ne prenda cognizione con manifesta violazione del segreto epistolare, ed essendomi io permesso di fare un cenno negativo e di aggiungere una parola nello stesso senso di diniego alla di lui affermazione (del che chiedo venia alla Camera e all'onorevole Cuccia) questi, persistendo nella sua affermazione, volle per convincermi del mio supposto errore di fatto, rimandarmi a rileggere

un certo mio repertorio di giurisprudenza, che Dio mi perdoni! e il quale non c'entra affatto nella questione.

Presidente. Aveva ragione, perchè Ella ha interrotto!

Mel. E sta bene, perchè ho interrotto. Ma veramente il castigo che mi vorrebbe infliggere l'onorevole Cuccia sarebbe un po' troppo sproporzionato all'entità del mio delitto d'interruzione, dato quel sistema umanitario di pene, tanto deplorato dall'onorevole Ferri, che si vuol far prevalere a scapito dei galantuomini. Io dunque, ribellandomi a questa pena, quanto crudele, altrettanto inefficace al mio assunto, mi limiterò semplicemente a leggere l'articolo 296 del Codice penale comune del 1859, il quale suona così:

“ L'aprimiento di una lettera o di un piego sigillato, o la soppressione di lettere o di pieghi fattasi deliberatamente da chi non ci abbia alcun diritto, saranno puniti con la multa estensibile a lire cinquecento, od eziandio coa il carcere estensibile ad un anno, salvo il disposto dell'articolo 237, il quale riguarda lo stesso reato commesso dagli ufficiali di posta. „

Vede adunque la Camera che se il Codice penale sardo può avere sulla coscienza molti delitti, o peccati mortali e veniali pei quali si creda, senza misericordia di attenuanti, di darglielo a morte e proscriverlo, questa non è ragione bastevole perchè si abbia ad attribuirgliene altri dei quali è perfettamente innocente.

Onorevole Cuccia! Anche i morti e i morituri, comunque abbiano vissuto, hanno forse più dei nati o nascituri, diritto, se non a un po' di giustizia, per lo meno, alla pietà dei superstiti!

Cuccia. Chiedo di parlare per fatto personale.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cuccia. Questa piccola questione curialesca non dovrebbe punto interessarmi; ma siccome siamo alla discussione di un Codice, ed io ho creduto fondare tutto il mio discorso sulla dimostrazione che il Codice nuovo è più completo dell'attuale, e siccome mi è venuto fatto di affermare innanzi alla Camera che il Codice penale del 1859 non punisce l'arbitrario aprimiento di una lettera fatto fuori dell'ufficio postale, da un privato che pur non avendone diritto, apra una lettera diretta ad altri, e questa affermazione ha provocato un cenno negativo dall'onorevole Mel, io lo invitai ad aver sott'occhio il suo repertorio molto diffuso, della cui pubblicazione egli non deve esser certamente pentito, giacchè serve e bene a tutti i tribunali e curiali d'Italia, per risolvere una questione di

diritto senza ricorrere alle fonti. Ebbene l'onorevole Mel mi darà ragione stasera quando a casa sua rileggerà quel repertorio, che non gli faccio torto di non ricordare ora, giacchè questo è il torto di tutti i compilatori. Si ricorda facilmente ciò che si pensa e scrive, ma quello che si compila sui lavori degli altri facilmente sfugge alla memoria.

Orbene, se io affermo che l'apertura di una lettera non propria fatta arbitrariamente da un privato non è reato, io so bene, o signori, di affermare il vero.

Legga l'onorevole Mel la intestazione del capitolo di cui ha egli letto l'articolo: essa dice: " delle rotture, distruzioni o sottrazioni commesse in luoghi di pubblico deposito. "

Dunque, o signori, questi reati debbono essere commessi " in luogo di pubblico deposito. " E quando io diceva che le Corti di cassazione in Italia hanno deciso in questo modo, non improvvisava certamente dinanzi alla Camera italiana, ma diceva cosa risultantemi da fatti positivi. E solo due mesi fa la Corte di cassazione di Palermo, tenute presenti le decisioni raccolte dall'onorevole Mel e dalla stessa Corte di cassazione di Torino, decideva appunto che chiunque s'introduca in ufficio postale a rubare una lettera, commette reato. Ma se il portalelettere per inavvertenza lascia ad alcuno la lettera altrui ed il ricevente che non è il destinatario l'apre e legge i segreti e negozi del vero destinatario, questo fatto, ha detto ultimamente la Cassazione di Palermo, per quanto deplorabile non costituisce reato e può dar luogo solo ad un'azione per danni ed interessi in via civile. Capisco, la lettera dell'articolo 196 del Codice sardo in certo modo poteva dar luogo e giustificare una diversa interpretazione; ma di fronte alla lettera prevalse lo spirito, prevalse il Codice ed il diritto.

È questo che io dico costituire una superiorità del nuovo Codice, che non lascia sfuggire la repressione di ogni fatto turpe e dannoso.

Presidente. Onorevole Mel, ha facoltà di parlare.

Voci. Basta! basta!...

Mel. Sono d'accordo colle ultime dichiarazioni dell'onorevole Cuccia in punto alla difformità dei responsi dati dalle Cassazioni patrie, circa l'interpretazione dell'articolo 296; non contesto che la giurisprudenza, e specialmente quella della Cassazione di Palermo si sia pronunciata nel senso da lui accennato, benchè quella della Cassazione di Napoli e parmi anche di Roma, si sia pronunciata nel senso contrario, malgrado l'epigrafe che precede l'articolo 296 e la quale più

particolarmente riguarda i reati contemplati negli articoli successivi.

Potrei dire anche di più, se non mi duolasse di tediare la Camera con una disputa la quale, non il fatto controverso, saprebbe di curialesco; ma quello che, in linea di fatto, a me premeva di constatare, per solo amore di verità, è questo, che nel Codice sardo-italiano del 1859, devoto a morte, coll'articolo 296 si contemplava quel fatto che l'onorevole Cuccia ha sostenuto che non vi fosse colpito da veruna disposizione penale, basandosi sovra i pronunciati di qualche Corte di cassazione, che, in ogni caso, avrebbero potuto correggersi, o meglio impedirsi la ripetizione, col rimedio della interpretazione autentica.

Il deputato Gabelli Federico presenta una relazione.

Presidente. L'onorevole Gabelli Federico ha facoltà di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Gabelli Federico. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul disegno di legge per approvazione di vendita e permuta di beni demaniali, e di altri contratti stipulati nell'interesse dello Stato.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Ora spetterebbe di parlare all'onorevole Spirito, ma siccome sono le ore sei e mezzo egli ha diritto, se crede, di parlare lunedì.

Spirito. Io non potrei essere brevissimo, preferisco quindi parlare lunedì.

Presidente. Avrebbe intanto potuto svolgere qualche argomento, e continuare poi lunedì.

Sono le sei e mezzo e come ho già detto, l'oratore ha facoltà di non incominciare oggi il suo discorso.

Però è certo che se noi procediamo di questo passo impiegheremo per questa discussione più di un mese; ora il tempo ci incalza, quindi raccomandando vivamente agli onorevoli deputati iscritti di volere essere brevi, e di parlare quando è la loro volta, qualunque sia l'ora.

La seduta termina alle 6,25.

Ordine del giorno della tornata di lunedì.

1. Seguito della discussione del disegno di legge: Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il regno d'Italia. (28)

Discussione dei disegni di legge:

2. Modificazioni alle leggi postali. (87)
3. Acquisto di un terreno per la costruzione di un palazzo a Pechino per la regia legazione in Cina. (117)
4. Riforma sulla legge di pubblica sicurezza — Istituzione delle guardie di città. (86)
5. Concessione della naturalità italiana a Luigi Teodoro e Francesco Di Kossuth. (120)
6. Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del regno. (147)
7. Modificazioni alla legge 16 dicembre 1878, concernente il Monte delle pensioni per gli in segnanti nelle scuole elementari. (3)
8. Pensioni degli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra. (72)
9. Sulla emigrazione. (85)
10. Modificazioni del testo unico della legge sulla leva di mare in data 28 agosto 1885: Con-

corso della leva di terra all'aumento del Corpo Reali equipaggi. (122-150)

11. Concessione della naturalità italiana a Matteo Maurogordato. (121)

12. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1888-89. (48)

13. Sulla pubblica sicurezza. (115)

14. Relazione della Commissione sui decreti registrati con riserva dalla Corte dei Conti. (N. II-A)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1888. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno)